



PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA

INTERREG III A 2000 – 2006

ITALIA - SVIZZERA

**GUIDA ALL'UTILIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

18 dicembre 2001

1. INTRODUZIONE: L'UNIONE EUROPEA E I FONDI STRUTTURALI.....	5
2. INTERREG III.....	5
3. IL PROGRAMMA ITALIA – SVIZZERA	6
3.1 QUADRO GENERALE.....	6
3.2 TERRITORI INTERESSATI	7
3.3 ASSI E MISURE.....	8
Asse I - Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere	9
Misura 1.1 - Sostegno allo sviluppo delle aree rurali	10
Misura 1.2 - Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali.....	14
Misura 1.3 - Sviluppo integrato del turismo	19
Asse II - Azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale	23
Misura 2.1 - Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali.....	24
Misura 2.2 - Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune	28
Misura 2.3 - Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.....	32
Asse III - Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale	36
Misura 3.1 - Sviluppo coordinato delle risorse umane	37
Misura 3.2 - Il cittadino senza frontiere	41
Asse IV - Supporto tecnico.....	45
Come leggere una misura	46
3.4. ORGANISMI DI COOPERAZIONE.....	47
L'Autorità di gestione ed il relativo organismo collegiale di gestione.....	47
L'Autorità di pagamento.....	47
Il Segretariato tecnico congiunto.....	47
Il Comitato di sorveglianza	48
Il Comitato di programmazione.....	48
3.5. DOTAZIONE FINANZIARIA	48
4. LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PUBBLICO.....	49
4.1. IL BANDO/INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI	49
4.2. DOVE TROVARE LA DOCUMENTAZIONE.....	49
4.4. COME COMPILARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PUBBLICO.....	52
4.5. COME PREDISPORRE E A CHI PRESENTARE IL DOSSIER PROGETTUALE.....	59
4.6. LA SELEZIONE DEI PROGETTI	61
Requisiti di ammissibilità formale	61
Criteri di selezione	62
4.7. IL FINANZIAMENTO	63
5. QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	65
6. ALLEGATI.....	67
- SCHEDA PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO	
- ESTRATTI DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI COMUNITARI	

1. Introduzione: l'Unione Europea e i fondi strutturali

La politica regionale dell'Unione europea è fondata sulla solidarietà finanziaria: una parte dei contributi degli Stati membri al bilancio comunitario è devoluta alle regioni e ai ceti sociali più deboli.

Nel periodo 2000-2006 questi trasferimenti ammontano a 213 miliardi di euro, di cui 195 miliardi tramite i quattro Fondi strutturali – il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE), lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG).

I Fondi strutturali sono finalizzati a chiari obiettivi prioritari:

- promuovere lo sviluppo delle regioni più arretrate, dotandole delle infrastrutture di base di cui sono prive o carenti e favorendo l'afflusso di investimenti che consentano il decollo delle attività economiche (Obiettivo 1);
- sostenere la riconversione economica e sociale nelle zone con problemi strutturali, siano esse aree industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca (Obiettivo 2);
- promuovere l'ammodernamento dei sistemi di formazione e avviamento al lavoro (Obiettivo 3).

Accanto a questi obiettivi, i Fondi strutturali finanziano quattro Iniziative comunitarie (così chiamate in quanto promanano direttamente dall'iniziativa della Commissione), volte a individuare soluzioni comuni a problematiche specifiche:

- la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (Interreg III);
- lo sviluppo sostenibile delle città e dei quartieri degradati (Urban II);
- lo sviluppo rurale promosso dagli operatori locali (Leader+);
- la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro (Equal).

I Fondi strutturali finanziano programmi pluriennali, basati su strategie di crescita definite di comune intesa tra le regioni, gli Stati membri e la Commissione europea, conformi agli orientamenti espressi da quest'ultima. I progetti di sviluppo finanziati attraverso i Fondi strutturali devono rispondere a precise esigenze accertate dalle autorità nazionali e regionali competenti, cui spetta il compito di realizzarli, garantendo il rispetto dell'ambiente e delle pari opportunità.

Qualche che sia il tipo di intervento, tuttavia, la partecipazione europea non copre interamente i costi, ma integra i contributi nazionali.

2. Interreg III

Il 23 maggio 2000 è stata formalmente avviata la terza fase dell'iniziativa Interreg, che coprirà il periodo 2000/2006, con la pubblicazione da parte della Commissione europea della Comunicazione agli Stati membri che ne stabilisce gli orientamenti.

L'obiettivo generale dell'iniziativa rimane, come per i precedenti cicli di programmazione Interreg I (1991/1993) e Interreg II (1994/1999), quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo. L'isolamento delle zone frontaliere ha infatti un duplice aspetto: da un lato, i confini rappresentano per le

comunità di tali zone una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche nazionali e le loro economie hanno tendenza a diventare periferiche nell'ambito dello Stato di cui fanno parte.

L'iniziativa prevede la possibilità di finanziare progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, articolandosi in tre filoni:

- volet A – cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe interne ed esterne all'Unione europea, ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile;
- volet B – cooperazione transnazionale per la promozione di una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni;
- volet C – cooperazione interregionale per il miglioramento dell'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti.

I regolamenti comunitari che disciplinano la nuova programmazione introducono novità di rilievo rispetto ai precedenti Interreg I e II, richiedendo ad esempio un più alto livello di integrazione in tutte le fasi, a partire dalla messa a punto di un ampio partenariato, che deve coinvolgere referenti istituzionali e parti socioeconomiche, sia nella fase di elaborazione del programma che nel corso della sua attuazione, mediante la creazione di strutture comuni di cooperazione; altrettanto innovative risultano essere le disposizioni che non ammettono più operazioni "a base nazionale", prive cioè di beneficiari di due o più Stati, con la sola eccezione per i progetti per i quali si dimostri l'impatto significativo su un altro Stato.

La Confederazione Svizzera ha aderito all'Iniziativa Comunitaria Interreg III e, quale frontiera esterna all'Unione Europea, ha provveduto a stanziare propri fondi per finanziare i costi di parte svizzera dei progetti di cooperazione.

3. Il Programma Italia – Svizzera

3.1 Quadro generale

Il Programma, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2001) 2126 del 12 settembre 2001, punta al perseguimento di strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile in grado di incidere sensibilmente sui processi di cooperazione, al fine di favorire la progressiva integrazione socioeconomica dell'area e contribuire alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale comune.

Il quadro strategico alla base della definizione delle linee programmatiche per il periodo 2000/2006 si fonda sulla scelta di predisporre un programma unico, suddiviso in assi (obiettivi) prioritari e misure validi per tutte le regioni interessate. Ciò al fine di privilegiare una visione complessiva delle problematiche dello sviluppo e dell'integrazione dell'area di confine italo-svizzera.


Tale sforzo di integrazione e programmazione congiunta si è fondato, oltre che su una lettura complessiva delle caratteristiche socioeconomiche, dei punti di forza e di debolezza dell'area di confine, su di un'analisi puntuale dei fabbisogni e delle opportunità di cooperazione condotta attraverso il coinvolgimento delle comunità e degli attori socioeconomici operanti a livello locale, che ha permesso di fare emergere le specificità che contraddistinguono i territori interessati dalla cooperazione.

3.2 Territori interessati

Il programma interessa la frontiera esterna all'Unione europea tra l'Italia e la Svizzera, coinvolgendo i seguenti territori:

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (regione Piemonte);
- le Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (regione Lombardia);
- la Provincia Autonoma di Bolzano;
- il Cantone Vallese;
- il Cantone Ticino;
- il Cantone Grigioni.

Si osservi che alcune province italiane, Biella e Novara in Piemonte e Lecco in Lombardia, pur non confinando con la Svizzera, sono incluse nell'area di cooperazione in quanto all'epoca della precedente programmazione Interreg II 1994/1999 facevano parte oppure erano province di confine e, di conseguenza, hanno instaurato rapporti di cooperazione con la Svizzera.



3.3 Assi e misure

La strategia del Programma ha individuato un obiettivo globale unico:

“ Contribuire al rafforzamento del processo di cooperazione transfrontaliera, favorendo l'integrazione delle aree di confine, stimolando uno sviluppo equilibrato e duraturo nel rispetto della salvaguardia dei delicati ecosistemi alpini e incrementando gli scambi tra le aree di confine sia a livello istituzionale che economico e sociale”.

Questo obiettivo globale si articola in obiettivi generali (assi) e operativi (misure), sui quali si dovranno concentrare le azioni di cooperazione transfrontaliera, che si possono ricondurre all'interno del seguente quadro logico di riferimento:

Obiettivo globale	Rafforzamento del processo di cooperazione transfrontaliera		
Obiettivi generali	Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere	Sviluppare azioni di coop. per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e culturale	Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale
Obiettivi specifici	Stimolare la cooperazione tra aree rurali frontaliere allo scopo di valorizzarne le produzioni agroalimentari e forestali e favorire l'integrazione del comparto agricolo con le altre attività economiche	Aumentare la superficie dell'area transfrontaliera interessata da strumenti di pianificazione congiunta, per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientale ed idrogeologico e per la meteorologia, aumentare la collaborazione tra parchi naturali ed aree protette	Stimolare attività di formazione coordinate che tengano conto delle peculiarità dell'area transfrontaliera così da ridurre la marginalità
	Favorire l'integrazione economica dei sistemi produttivi transfrontalieri	Conoscere, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale della zona frontaliere a fini culturali, didattici e di promozione del territorio.	Favorire la nascita e lo sviluppo di occasioni di cooperazione duratura tra i territori di frontiera attraverso azioni volte alla conoscenza dei territori e delle relative specificità, l'animazione culturale, i servizi al cittadino, il miglioramento della qualità della vita.
	Incrementare i fruitori di pacchetti turistici transfrontalieri, aumentare i visitatori di beni di interesse storico-culturale-ambientale, aumentare le presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere e attenuarne la stagionalità	Valutare gli scenari derivanti dall'impatto sull'area transfrontaliera delle grandi scelte in materia di trasporto nell'area alpina, incrementare le iniziative per l'integrazione e il miglioramento delle infrastrutture	

Asse I - Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

Linee strategiche dell'asse

Al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia dell'area interessata dal Programma si procederà innanzitutto a stimolare l'evoluzione della fitta rete di scambi già esistente tra gli operatori dell'area. Sarà attribuita una particolare attenzione agli interventi basati su una logica "domino", tale da ampliare gli effetti del Programma sotto l'aspetto della micro-integrazione transfrontaliera.

La cooperazione tra partner economici viene inserita in una strategia volta:

- nei settori dello sviluppo rurale, dell'artigianato e del turismo, alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri e delle tipicità dell'habitat tradizionale;
- per le PMI, allo stimolo alla creazione di reti di scambio transfrontaliero, di strumenti per l'osservazione congiunta, di azioni per l'unificazione e la condivisione dell'offerta di servizi alle imprese ed ai lavoratori;
- in una prospettiva di sviluppo ambientalmente sostenibile delle zone di frontiera, all'introduzione di criteri trasversali di sostenibilità ambientale e di riequilibrio del territorio.

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere.

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

1306: Recupero e sviluppo di villaggi rurali e protezione e conservazione del patrimonio rurale

413: Studi e ricerche di settore

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Stimolare la cooperazione tra aree rurali frontaliere allo scopo di:

- valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche tradizionali realizzate secondo criteri di qualità;
- valorizzare le produzioni forestali realizzate anche mediante processi di gestione e utilizzazione volti alla tutela del patrimonio boschivo;
- consolidare le sinergie tra sviluppo rurale e salvaguardia/valorizzazione del territorio;
- favorire l'integrazione del comparto agricolo con le attività turistiche, educative ed artigianali.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

1. Realizzazione di studi, ricerche, elaborazione di informazioni, predisposizione materiale divulgativo per:
 - a) il recupero e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari (prodotto fresco e trasformato) tradizionali e tipiche nell'area Interreg italo-svizzera;
 - b) la promozione /educazione al consumo delle produzioni agroalimentari (in particolare quelle tradizionali e tipiche);
 - c) il recupero architettonico e funzionale del patrimonio rurale. Si tratta di un'azione da condurre a regia pubblica;
 - d) la realizzazione di banche dati e osservatori tramite la ricerca e lo sviluppo di tecniche e metodologie agro-forestali ecocompatibili.
2. Iniziative pilota con valenza transfrontaliera per:
 - a) la realizzazione di percorsi tematici/campi dimostrativi a soggetto agricolo per fini didattici e divulgativi;
 - b) la certificazione del processo produttivo e della qualità ambientale con l'obiettivo di creare le basi per una rete transfrontaliera di aziende certificate;
 - c) il ripristino e la valorizzazione di tipologie produttive e colturali tradizionali e tipiche;
 - d) il recupero, la caratterizzazione e la valorizzazione del patrimonio genetico locale;

- e) la realizzazione di banche dati e osservatori tramite la applicazione sperimentale di tecniche e metodologie agro-forestali ecocompatibili;
- f) la ricerca, il trasferimento e la diffusione di nuove tecnologie, azioni di conoscenza reciproca e scambi di esperienze.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali e altri enti pubblici, organizzazioni dei produttori, cooperative e consorzi di cooperative, scuole e istituti agrari, enti di ricerca, consorzi di tutela, organizzazioni di categoria, imprenditori agricoli singoli o associati, Università, organismi di gestione delle aree protette ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di

interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri generali di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità a:

- progetti che interessano produzioni tipiche /tradizionali per le quali sono già praticate o si vogliono introdurre le tecniche di coltivazione ecocompatibili;
- studi e progetti per l'introduzione di certificazione dei processi produttivi al fine di creare reti transfrontaliere di aziende certificate.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.3 – Sviluppo integrato del turismo, 2.1 - Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e 2.2 – Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
Quota Pubblica						Beneficiari *
Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale				
		Totale	Centrale	Regionale		
6.782.858	4.748.000	2.374.000	2.374.000	1.661.800	712.200	2.034.858

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi d'aiuto

Un quadro di sintesi dei regimi e degli aiuti di Stato individuali è disponibile al paragrafo 5 del presente documento.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
413	Studi e ricerche di settore		Interventi Banche dati	n. n.	8 3	Progetti di cooperazione realizzati	n.	15
1306	Progetti per la valorizz. cultura e tradizione locale		Iniziativa pilota	n.	25	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	30

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

164: Servizi comuni per le imprese (PMI)

21: Politiche per il mercato del lavoro

413: Studi

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Favorire l'integrazione economica dei sistemi produttivi transfrontalieri mediante azioni finalizzate a:

- sviluppare la ricerca sui materiali e diffondere le tecniche di produzione proprie dell'area;
- favorire il trasferimento tecnologico;
- diffondere un approccio di sistema integrato volto a migliorare la sicurezza, la qualità e le performance ambientali delle attività produttive;
- valorizzare i sistemi produttivi e le produzioni locali;
- diffondere le tecnologie di comunicazione e net-working.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

1. Servizi e iniziative rivolti al sistema economico e alle imprese per:
 - a) studi e ricerche sui materiali rivolti a imprese di settori produttivi dell'area;
 - b) conservazione e valorizzazione di produzioni artigiane tipiche dell'area con particolare riguardo alla diffusione di tecniche di produzione innovative;
 - c) progetti pilota rivolti alle imprese e promossi da Centri Servizi, Poli Scientifici, Incubatori e Centri di Ricerca, per la diffusione di nuove tecnologie, comprensivi di azioni di tutoring;
 - d) progetti rivolti al miglioramento delle performances ambientali delle attività produttive (emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e smaltimento dei rifiuti). Priorità sarà accordata al risanamento dei laghi sul confine, ai fini della loro valorizzazione turistica;
 - e) progetti rivolti a gruppi di aziende o settori produttivi, che incentivino la diffusione della cultura della qualità (anche attraverso manifestazioni, eventi, ecc.) con particolare riguardo alle ultime visioni ambientali e all'introduzione di sistemi di gestione ambientale normata (EMAS o ISO14000) e per l'acquisizione di etichettature ecologiche (ECOLABEL).

2. Valorizzazione delle risorse del territorio: sistemi produttivi e produzioni locali
 - a) Elaborazione di strategie di marketing territoriale e attivazione di strutture di servizio e di iniziative di animazione economica rivolta all'interno e all'esterno dell'area Interreg;
 - b) promozione delle produzioni dell'area (anche mediante manifestazioni fieristiche transfrontaliere e di settore rivolte alle imprese e al mercato) e azioni rivolte alla creazione e sostegno di marchi di riconoscimento delle produzioni dell'area.
3. Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working
 - a) progetti pilota rivolti alla diffusione di servizi telematici per le imprese e all'utilizzo delle reti telematiche tra imprese: progetti rivolti a imprese per la creazione e la diffusione di portali territoriali/settoriali, market place, piattaforme tecnologiche condivise da più imprese. Servizi di tutoring di complemento ai progetti attivati;
 - b) progetti di collegamento di centri di servizi, incubatori, centri di ricerca, università tra l'Italia e la Svizzera.
4. Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e l'offerta di lavoro
Integrazione e miglioramento dei servizi rivolti ai lavoratori mediante la realizzazione di osservatori transfrontalieri che offrano servizi ai lavoratori ed alle imprese localizzati nei territori di confine, attraverso l'acquisizione e la diffusione di informazioni concernenti gli aspetti giuridici, sociali ed economici dell'altro Paese (messa in rete dei dati disponibili, notiziari, incontri e seminari, campagne di sensibilizzazione), con particolare attenzione a temi che concorrano a favorire il mercato del lavoro.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Azione 1 - Servizi alle imprese

Camere di commercio, società di servizio, associazioni di categoria, enti locali, altri enti pubblici o enti strumentali; Università, Consorzi, Società consortili, imprese singole e associate, Associazioni e fondazioni che svolgono attività di servizi e ricerca applicata.

Azione 2 - Risorse del territorio

Camere di commercio e loro società di promozione, enti locali, associazioni imprenditoriali, imprese.

Azione 3 - Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working

- a) Camere di commercio, imprese associate, associazioni di imprenditori.
- b) Università, Consorzi, Società consortili, imprese singole e associate, Associazioni e fondazioni che svolgono attività di servizi o ricerca applicata.

Azione 4 - Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e offerta di lavoro

Camere di commercio, Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali, associazioni sindacali e imprenditoriali.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità a:

- progetti che prevedano azioni per l'introduzione o il miglioramento dei sistemi di certificazione di qualità e ambientale, per le tipologie di azione 1 e 3.

- progetti che favoriscano il miglioramento e l'ottimizzazione delle posizioni lavorative dei lavoratori transfrontalieri che usufruiscono del servizio, anche attraverso azioni formative e di orientamento, per la tipologia di azione 4.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali (con l'esclusione di quelli riferiti alla tipologia 1c) e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Per il caso della partecipazione a fiere di cui alla tipologia 2b, sono ritenuti ammissibili i soli costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.3 – Sviluppo integrato del turismo e 2.3 – Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
	Quota Pubblica					Beneficiari *
	Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale			
			Totale	Centrale	Regionale	
10.290.000	5.334.000	2.667.000	2.667.000	1.866.900	800.100	4.956.000

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

Azione 1 - Servizi alle imprese

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana, la percentuale massima sale al 70% per le azioni pubbliche sulla depurazione.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana, mentre è del 35% per la depurazione.

Azione 2 - Risorse del territorio

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana.

Azione 3 - Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana.

Azione 4 - Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e offerta di lavoro

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 30% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV. 2 Informazioni sui regimi d'aiuto

Un quadro di sintesi dei regimi e degli aiuti di Stato individuali è disponibile al paragrafo 5 del presente documento.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
413	Studi e ricerche di settore		Interventi	n.	6	Progetti delle amministrazioni/ reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	3
164	Servizi comuni per le PMI e l'artigianato	Animazione Servizi promozionali Marketing territoriale Conferenze Fiere Centri informaz/servizi Reti di imprese Azioni di cooperazione internazionale	Interventi Imprese interessate	n. n.	15 20	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	80
21	Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e l'offerta di lavoro		Interventi Imprese interessate	n. n.	15 20			

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

171: Investimenti materiali (turismo)

172: Investimenti immateriali (turismo)

173: Servizi comuni per le imprese (turismo)

413: Studi

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

- potenziare e promuovere l'organizzazione dell'offerta turistica;
- migliorare il processo di diversificazione territoriale e temporale dell'offerta, favorendo la valorizzazione di località turistiche minori e di forme di turismo alternativo a quello tradizionalmente presente nelle aree interessate;
- ampliare e diversificare l'offerta di attività sportive e ricreative;
- risolvere, nei territori a elevata vocazione turistica, il conflitto potenziale tra la necessità di salvaguardia delle risorse e l'esigenza del loro utilizzo per lo sviluppo economico dell'area.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

- a) Azioni, promosse da beneficiari delle due parti della frontiera preferibilmente omologhi, finalizzate a: conoscenza reciproca; integrazione linguistica; acquisizione di una migliore conoscenza dei mercati all'esterno dell'area e analisi comparativa della competitività delle attività turistiche dell'area rispetto a tali mercati, compresa la realizzazione di strumenti comuni per l'osservazione della domanda, dell'offerta, delle ricadute economiche, dei riflessi occupazionali del comparto turistico;
- b) investimenti nella progettazione, realizzazione e promozione (pubblicità, partecipazione a fiere, workshop di settore) di un'offerta turistica integrata, anche mediante l'avvio di pacchetti turistici relativi a itinerari transfrontalieri tematici (concernenti beni ambientali e culturali, strutture ricreative e sportive, prodotti tipici, ecc.) e aree prodotte (intese come porzioni del territorio con caratteristiche culturali e ambientali comuni e tali da costituire fonte di attrazione turistica) fondati sulla valorizzazione delle sinergie tra comparto turistico e altri settori e basati, di norma, su studi di fattibilità e progetti integrati che prendano in conto gli aspetti infrastrutturali, strutturali, logistici e gestionali delle iniziative;
- c) investimenti per la fruizione turistica, ecocompatibile e sportiva del territorio, funzionali alla realizzazione ed al completamento dei progetti turistici integrati transfrontalieri;

- d) studi e interventi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti, servizi, processi e imprese, nell'ambito dell'offerta turistica;
- e) progettazione, realizzazione e avvio di reti integrate di informazione e servizi qualificati per il turismo dell'area, anche mediante l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali e altri enti pubblici, organismi di gestione delle aree protette, associazioni, operatori turistici singoli ed associati, società e consorzi ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e

gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni:

- che contribuiscono alla diversificazione territoriale e temporale dell'offerta turistica;
- che sviluppano sinergie tra il comparto turistico e i settori dell'agricoltura, della cultura, dell'artigianato e della valorizzazione delle risorse naturali.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Per il caso della partecipazione a fiere sono ritenuti ammissibili i soli costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, la predisposizione, l'allestimento e la gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura interagisce principalmente con le misure 1.1 Sostegno allo sviluppo delle aree rurali, 1.2 Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali, 2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune e 2.3 Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
	Quota Pubblica					Beneficiari *
	Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale			
			Totale	Centrale	Regionale	
23.098.571	14.860.000	7.430.000	7.430.000	5.201.000	2.229.000	8.238.571

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV. 2 Informazioni sui regimi d'aiuto

Un quadro di sintesi dei regimi e degli aiuti di Stato individuali è disponibile al paragrafo 5 del presente documento.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
173	Promozione dell'offerta di fruizione turistica delle imprese	Azioni promozionali Manifestazioni Fiere Marketing territoriale. Creazione di reti di imprese	Interventi Imprese interessate Soggetti attuatori	n. n. n.	15 20 10	Progetti delle amministrazioni/ reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	15
171	Aiuti alla ricettività e servizi complementari	Strutture ricettive Servizi complementari	Imprese beneficiarie Interventi	n. n.	20 30	Pacchetti turistici creati	n.	10
172	Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio	Realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici Servizi al turista Creazione di reti di imprese Azioni promozionali Manifestazioni Prodotti multimediali	Interventi	n.	20	Visitatori per anno	n./anno	20000
413	Studi di fattibilità		Interventi	n.	5	Marchi turistici creati Operazioni promozionali comuni	n. n.	2 4

Asse II - Azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

Linee strategiche dell'asse

L'asse prioritario II ha come obiettivo generale il miglioramento del governo delle risorse naturali attraverso lo sviluppo di strumenti e sistemi comuni per la gestione del territorio, unito alla valorizzazione delle integrazioni esistenti tra le comunità locali ed il patrimonio naturale, artistico e culturale, favorendo le possibilità di evoluzione delle attività agricole e turistiche in un contesto di sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente. In tale ambito assume rilevanza l'integrazione dei territori transfrontalieri nell'ottica di una mobilità sostenibile. La strategia che si intende adottare è fortemente orientata allo sviluppo di azioni di cooperazione volte a favorire una gestione del territorio compatibile con le dinamiche economiche e con la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e culturale che contraddistingue le aree del confine italo-elvetico. Per quanto riguarda le aree protette sarà attuata una politica mirata al collegamento tra le aree, attraverso la costruzione di "reti" e di "sistemi" nazionali e transfrontalieri di spazi di interesse naturalistico.

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppare azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.

I.2 Fondo Strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

353: Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale

413: Studi

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

- aumentare la superficie dell'area transfrontaliera interessata da strumenti di pianificazione territoriale congiunta;
- ampliare i sistemi transfrontalieri per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientali, idrogeologici e per la meteorologia al fine di una prevenzione congiunta e su scala allargata delle calamità naturali;
- aumentare le conoscenze sul patrimonio naturale per la tutela della natura e dell'ambiente e sull'impatto ambientale dell'uso del suolo al fine di elaborare iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi in un'ottica di sviluppo sostenibile .
- incrementare e mettere in sinergia le iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- aumentare le collaborazioni tra aree protette dei territori interessati.

II.2 Tipologie di azione ammissibili

- a) elaborazione di strumenti e metodologie per la pianificazione e gestione territoriale congiunta dell'area transfrontaliera;
- b) progettazione e realizzazione di sistemi transfrontalieri per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientali, idrogeologici e per la meteorologia;
- c) studi ed interventi per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi montani e lacustri anche nell'ottica del consolidamento e dello sviluppo della rete ecologica europea Natura 2000;
- d) studi e promozione dell'utilizzazione di modelli per una gestione ecocompatibile delle risorse ambientali ed energetiche;
- e) studi per il miglioramento della qualità degli insediamenti urbani (sistemi di gestione dei rifiuti e emissioni inquinanti);

- f) collaborazione tra aree protette finalizzata allo scambio di competenze e di know-how e ad attività comuni di pianificazione e gestione , ricerca, promozione e valorizzazione (anche attraverso simposi, eventi congiunti, manifestazioni fieristiche, collegamenti in rete, ecc.);
- g) elaborazione di strategie e programmi per un uso del suolo agricolo e forestale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali
- h) studi e relativi interventi per aumentare le conoscenze sul patrimonio naturale e per il monitoraggio sistematico di ambienti naturali.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia autonoma, Cantoni, enti locali e altri enti pubblici, organismi di gestione delle aree protette, istituti ed enti di ricerca specifica in ambito ambientale, cooperative e consorzi di cooperative, scuole ed istituti agrari, consorzi di tutela, associazioni ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.

2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni:

- finalizzate all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- che si raccordano con operazioni di cooperazione transnazionale e transfrontaliera attuate nell'ambito di altri Programmi di Iniziativa Comunitaria;
- in cui è previsto l'aumento della porzione di territorio transfrontaliero interessato da reti di rilevazione e monitoraggio per prevenzione rischi meteo-idrogeologico e da azioni di protezione.
- che riguardano zone di protezione e specie animali e vegetali di interesse comunitario (direttive Habitat 92/43 e "Uccelli" 409/79) e le aree protette individuate dalla normativa nazionale e regionale.

III. 2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III. 3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione con la misura 1.1 - Sostegno allo sviluppo delle aree rurali.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
Quota Pubblica						Beneficiari *
Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale				
		Totale	Centrale	Regionale		
8.280.000	6.624.000	3.312.000	3.312.000	2.318.400	993.600	1.656.000

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
353	Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico		Interventi Superficie oggetto di intervento	n. ha	8 n.d.	Superficie messa a sicurezza	Kmq	10000
353	Potenziamento strutture e servizi di protezione civile		Interventi Superficie oggetto di intervento	n. ha	10 n.d.	Progetti delle amministrazioni/ reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	15
353	Miglioramento dell'ambiente	Protezione del patrimonio naturale-culturale Ripristino siti contaminati da usi impropri (es. discariche)	Interventi Specie protette Superficie Volume edifici	n. n. ha mc	15 n.d. n.d.	Progetti di cooperazione attivati	n.	20
413	Piani e programmi settoriali	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Energia	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. kmq n.	7 n.d. n.d. n.d.			
	Sistemi di monitoraggio	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Ambiente	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. kmq n.	4 n.d. n.d. n.d.			
	Studi e ricerche di settore	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Energia	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. Kmq n	12 n.d. n.d. n.d.			

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Sviluppare azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

354: Valorizzazione beni culturali

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Conoscere, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale della zona frontaliere allo scopo di:

- rafforzare l'identità culturale e l'habitat tradizionale (montano, rurale e lacustre);
- promuovere la conservazione e la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- elaborare ed offrire sul mercato turistico nuovi prodotti integrati di fruizione delle risorse culturali;
- favorire, anche mediante scambi di artisti e di conoscenze, la nascita e lo sviluppo di progetti riguardanti attività culturali comuni;

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

- a) Recupero, sistematizzazione e divulgazione di conoscenze relative al patrimonio di tradizioni, arte e cultura locale, in particolare mediante:
 - realizzazione di attività di censimento e catalogazione;
 - creazione di centri di documentazione;
- b) interventi di censimento, recupero e valorizzazione del patrimonio tipico dell'area (edilizio, artistico e storico), con particolare riguardo a quello presente all'interno dei circuiti turistici transfrontalieri;
- c) creazione di circuiti e sistemi culturali caratterizzanti le comunità alpine di frontiera, mediante l'attivazione di servizi di promozione e fruizione realizzati secondo criteri omogenei per tutti i soggetti della rete. In particolare:
 - individuazione e progettazione dei circuiti stessi;
 - messa in rete dei soggetti coinvolti nella gestione dei beni culturali facenti parte del circuito;
 - predisposizione di materiale divulgativo plurilingue comune (cartaceo, multimediale, siti web, segnaletica, ecc.) funzionale alla fruizione dei circuiti;
 - promozione dei circuiti;

- d) Realizzazione di attività culturali comuni (festival, rassegne, spettacoli) alle condizioni indicate in III.2.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali, altri enti pubblici, Enti ecclesiastici, istituzioni con finalità culturali e ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano.

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni che prevedano interventi di valorizzazione interessati dai circuiti di cui alle lettere b) e c) al punto II.2;

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Le manifestazioni culturali (mostre, festival) sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione e occupazione durature. Pertanto non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate solamente nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.1 - Sostegno allo sviluppo delle aree rurali e 1.3 – Sviluppo integrato del turismo.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

	Costo Totale						Beneficiari *
	Quota Pubblica						
	Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale				
			Totale	Centrale	Regionale		
	9.305.000	7.444.000	3.722.000	3.722.000	2.605.400	1.116.600	1.861.000

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Misura	Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
2.2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE ED EDILIZIO COMUNE	354	Recupero/ conservazione del patrimonio culturale	Restauro architettonico Restauro, ristrutturazione e allestimento museale Archivi Aree archeologiche Restauro paesaggistico e ambientale	Interventi Superficie area interessata	n. mq	20 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	30
	354	Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale	Azioni promozionali Realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici Eventi espositivi/ mostre Manifestazioni Interventi di catalogazione e di ricognizione del patrimonio Prodotti multimediali	Interventi	n.	40	Partecipanti alle iniziative Progetti di cooperazione attivati	n. n.	1000 10

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppare azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

317: Trasporti urbani

318: Trasporti multimodali

413: Studi

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

- aumentare la fruizione dei servizi di trasporto pubblico transfrontalieri;
- migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nelle aree di frontiera;
- migliorare il collegamento dei territori transfrontalieri, ricercando una più efficace articolazione tra reti di trasporto primarie e secondarie, nell'ottica di una mobilità sostenibile;
- favorire il riequilibrio modale dal trasporto privato al trasporto pubblico e dal trasporto su gomma a quello su rotaia;

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

Studi (limitatamente a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche), progetti pilota e investimenti leggeri finalizzati a:

- a) valutare gli scenari derivanti dall'impatto sull'area transfrontaliera delle grandi scelte in materia di trasporto nell'area alpina;
- b) istituire/potenziare/integrare, in ambito transfrontaliero, i servizi di trasporto collettivo, in particolare nelle zone a bassa densità di popolazione (taxi collettivi, minibus a richiesta, condivisione organizzata di auto, ecc.) ;
- c) migliorare, integrare (es. armonizzazione standard costruttivi, segnaletica bilingue, ecc.) e mettere in sicurezza le infrastrutture di trasporto di interesse locale;
- d) potenziare e integrare, in ambito transfrontaliero, i servizi per i trasporti e sostenere l'intermodalità (es. logistica legata allo stoccaggio, alla movimentazione e alla distribuzione di merci).

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali, concessionari di servizi di trasporto pubblico, società ed enti operanti nel settore della logistica e dei trasporti intermodali ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano.

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni che:

- prevedono il raccordo con operazioni di cooperazione transnazionale e transfrontaliera attuate nell'ambito di altri Programmi di Iniziativa Comunitaria;
- promuovono l'utilizzo di mezzi di trasporto ecocompatibili (su rotaia, bicicletta) e collettivi;
- promuovono l'intermodalità dei trasporti.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura interagisce principalmente con le misure 1.2 - Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali e 1.3 - Sviluppo integrato del turismo.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
	Quota Pubblica					Beneficiari *
	Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale			
			Totale	Centrale	Regionale	
6.780.000	4.068.000	2.034.000	2.034.000	1.423.800	610.200	2.712.000

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 30% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV 2. Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
413	Studi e ricerche di settore	Trasporti	Interventi	n.	3	Progetti delle amministrazioni/ reti che implicano una cooperazione	n.	10
317	Trasporti urbani e extraurbani	Sistemi di trasporto collettivo	Interventi Popolazione utente di riferimento	n. n.	2 n.d.	Progetti di cooperazione attivati	n.	5
318	Trasporti multimodali	Interporti Connessione multimodale	Interventi Superficie infrastrutturata	n. mq	4 n.d.	Utenti delle linee transfrontaliere Diminuzione dei tempi di percorrenza	n./anno %	n.d. n.d.

Asse III - Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

Linee strategiche dell'asse

L'obiettivo specifico dell'Asse consiste nel miglioramento delle condizioni culturali e "politiche" di base dalle quali dipendono la nascita e la stabilizzazione delle opportunità di partenariato. A tal fine, si intende promuovere il rafforzamento dell'identità transfrontaliera, favorendo gli scambi di esperienze e buone prassi e lo sviluppo di metodologie ed approcci comuni per la collaborazione tra gli attori istituzionali, sociali e culturali, in particolare attraverso l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione. Gli interventi finanziati nell'ambito di questo asse mirano anche a rendere condivisibili gli studi e le acquisizioni pratiche in reti di scambio e a favorire le opportunità di scambio, la nascita di strumenti di osservazione congiunta e di azioni per l'unificazione e la condivisione dell'offerta di servizi.

Inoltre, questo asse contribuirà al rafforzamento e alla valorizzazione delle risorse umane, principalmente nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica, anche attraverso la realizzazione di scambi ed azioni formative comuni.

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

I.2 Fondo Strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

23: Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale (persone e aziende)

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Stimolare attività di formazione coordinate che tengano anche conto delle peculiarità dell'area transfrontaliera, con particolare riguardo :

- alla promozione delle pari opportunità e dell'occupazione giovanile ;
- alla riduzione degli svantaggi derivanti dalla marginalità di talune zone;
- all'aumento del livello di partecipazione alle attività formative.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

- a) iniziative finalizzate all'attuazione di progetti di formazione a distanza anche per favorire la diffusione del telelavoro;
- b) iniziative volte a favorire la conoscenza tra operatori economici e l'integrazione tra attività formative, con eventuali iniziative di sportelli informativi rivolti ai due lati dell'area;
- c) creazione di contatti stabili tra istituzioni educative e formative e organizzazioni di categoria e associazioni, da cui scaturiscano iniziative di scambi scolastici e formativi e gli interventi di cui al punto d);
- d) iniziative volte a incrementare in modo coordinato l'offerta di formazione e aventi come obiettivo l'istituzione di corsi comuni. Questa tipologia di interventi si può articolare in:
 - individuazione dei profili professionali con maggiori prospettive future, contemporaneamente alla rilevazione dei bisogni formativi;
 - iniziative di formazione che prevedono:
 - l'istituzione di percorsi formativi connessi alla realtà transfrontaliera;
 - progetti di riconoscimento reciproco delle certificazioni;
 - attuazione di progetti pilota che permettano il nascere di strutture comuni in campo formativo.

Tali iniziative possono riguardare i percorsi formativi classici o modalità alternative, in particolare quelle volte a colmare i vuoti di formazione.

- e) Formazione specifica che viene attuata successivamente alla realizzazione di progetti di cooperazione.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento).

II.3 Beneficiari

Amministrazioni locali, agenzie formative, organizzazioni di categoria e per la promozione delle pari opportunità, istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private, Camere di Commercio ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei

confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, tra i quali assume particolare importanza la valenza transfrontaliera, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni finalizzate a mantenere/creare posti di lavoro nelle aree a rischio di spopolamento.

III. 2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche), fatta eccezione per:

- i costi di investimento relativi agli edifici e agli arredi;
- le retribuzioni dei dipendenti degli organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e servizi.

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III. 3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle altre misure del Programma in quanto trasversale rispetto al complesso dell'intervento.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

	Costo Totale					Beneficiari *	
	Quota Pubblica				Totale		
	Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale				
			Centrale	Regionale			
	3.402.500	2.722.000	1.361.000	1.361.000	952.700	408.300	680.500

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
23	Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di istruzione	Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli Trasferimento di buone prassi Potenziamento strutture dei soggetti attuatori Creazione e sviluppo di reti/partenariati	Interventi Beneficiari/Utenti	n. n.	18 n.d.	Progetti delle amministrazioni/ reti che implicano una cooperazione transfrontaliera Progetti di cooperazioni attivati Strutture e percorsi formativi comuni creati	n. n.	10 3 n.d.

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

I.2 Fondo strutturale interessato

FESR

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE

166: Servizi a sostegno dell'economia sociale

182: Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca

323: Servizi e applicazioni per il pubblico

354: Valorizzazione beni culturali

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Favorire la nascita e lo sviluppo di una cooperazione duratura tra i territori di frontiera negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

- a) Azioni volte a valorizzare, diffondere e implementare la conoscenza delle culture e dei territori transfrontalieri con particolare riguardo a: iniziative culturali, osservatori, sistemi informativi, centri di documentazione, condivisione e scambio di metodologie, associazionismo transfrontaliero;
- b) azioni per lo scambio di metodologie, per il collegamento in rete e per l'integrazione dei servizi al cittadino negli ambiti della sanità, dell'assistenza sociale, della gestione delle emergenze, dell'informazione e in quello giuridico-amministrativo;
- c) cooperazione nell'ambito della ricerca, comprensiva della divulgazione dei risultati, orientata a rispondere ad esigenze specifiche dell'area.

Le tipologie d'azione sopra descritte possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Regioni, Provincia Autonoma, Cantoni, enti locali, enti pubblici, ASL, fondazioni, associazioni, cooperative, Università, consorzi, gestori di servizi di interesse pubblico, ed ogni altro soggetto compatibile con le finalità della misura.

II.4 Copertura geografica

Italia:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- province di Vercelli, del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella e di Novara in Piemonte
- province di Varese, Como, Lecco e Sondrio in Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano.

Svizzera:

- Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Procedure di attuazione della misura, criteri di selezione delle operazioni (progetti) e relative priorità

La misura è attuata mediante :

- pubblicazione di appositi bandi (inviti alla presentazione di progetti) emessi dalle Amministrazioni responsabili del Programma; le proposte progettuali possono essere depositate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine del periodo di validità del medesimo;
- procedura a regia per i progetti che, avendo per loro natura un forte impatto sulle strategie di cooperazione e sullo sviluppo socio-economico dell'area, sono in grado di contribuire in modo significativo alla strutturazione di una o più dimensioni dello spazio transfrontaliero.

Tale procedura prevede che le Amministrazioni responsabili del programma siano titolari dell'elaborazione del Progetto:

1. A titolarità diretta. Le Amministrazioni che intendono realizzare direttamente determinati obiettivi predispongono i progetti, per la cui realizzazione individuano soggetti e/o strutture interne o esterne, idonee alla fornitura dei servizi necessari, tramite procedure di evidenza pubblica e secondo le normative di riferimento.
2. In convenzione. Le azioni vengono elaborate dalle Amministrazioni responsabili del Programma congiuntamente ad Enti Locali o altri Enti Pubblici su tematiche di interesse comune. Le Amministrazioni responsabili del programma affidano la realizzazione del progetto a tali Enti avvalendosi delle loro competenze tecniche e gestionali. L'Amministrazione Regionale/provinciale regola, mediante convenzione con l'ente beneficiario, le norme d'attuazione dell'intervento, disciplinando in particolare le azioni che intendono realizzare e l'assegnazione delle relative risorse.

Prima dell'emissione dei bandi, ogni amministrazione provvederà a determinare le risorse pubbliche da destinare a regia oppure le tipologie di azione che vuole sostenere con tale procedura, in modo tale da garantire massima trasparenza nei confronti dei presentatori di progetto per quanto riguarda i fondi disponibili e la "concorrenzialità" con gli interventi delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni che prevedono il raccordo con operazioni di cooperazione transnazionale e transfrontaliera attuate nell'ambito di altri Programmi di Iniziativa Comunitaria.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n.1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle altre misure del Programma in quanto trasversale rispetto al complesso dell'intervento.

IV. Quadro finanziario della misura

(Importi in Euro)

Costo Totale						
Quota Pubblica						Beneficiari *
Totale	Quota comunitaria Fesr	Quota nazionale				
		Totale	Centrale	Regionale		
3.945.715	2.762.000	1.381.000	1.381.000	966.700	414.300	1.183.715

*Si intendono i portatori di progetto, sia privati che pubblici

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Italia

E' prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Al cofinanziamento del Programma possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod.UE	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
354	Allestimento spazi per la fruizione del patrimonio	Centri informazione e accoglienza	Interventi Superficie strutture/spazi	n. mq	5 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione	n.	5
323	Servizi telematici e applicazioni per il pubblico		Sportelli attivati Postazioni/terminali installati Banche dati Soggetti attuatori	n. n. n. n.	7 n.d. n.d. n.d.	Progetti di cooperazioni attivati	n.	15
166	Attività socio-assistenziali		Interventi Beneficiari/ Utenti	n. n.	10 n.d.	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	25
182	Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST	Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST Reti/clusters per l'innovazione Check-up/audit tecnologici	Interventi Imprese coinvolte Università/Centri di ricerca coinvolti	n. n. n.	4 n.d. n.d.			

Asse IV - Supporto tecnico

Linee strategiche dell'asse

L'Asse 4 è direttamente rivolto a garantire alle Amministrazioni regionali/provinciali e cantonali responsabili della gestione il necessario supporto tecnico, con particolare riferimento alle funzioni connesse all'attività del Comitato di sorveglianza, del Segretariato tecnico congiunto, del Comitato di programmazione e dell'Autorità di gestione. La strategia generale dell'Asse mira, attraverso le risorse dell'assistenza tecnica, a rafforzare le attività di gestione unitaria del Programma da parte delle strutture di cooperazione e il coordinamento delle attività e della gestione complessiva dello stesso, mediante l'acquisizione di competenze specialistiche che consentano ai servizi regionali/provinciali/cantonali coinvolti la necessaria crescita di efficienza mediante l'acquisizione di conoscenze di tecniche funzionali alla gestione degli interventi cofinanziati dall'U.E.

Come leggere una misura

- I.1 La misura è riferita ad uno dei tre obiettivi generali in cui si articola la strategia di cooperazione
 - I.2 Indica quale fondo strutturale europeo contribuisce al cofinanziamento dei progetti; a differenza delle precedenti programmazioni, l'unico fondo interessato è il FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -, anche per le azioni riguardanti l'agricoltura e la formazione
 - I.3 Sono codici predisposti dall'UE e adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il monitoraggio dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali
 - II.1 Sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'attivazione della misura
 - II.2 I progetti per i quali è richiesto il contributo devono prevedere azioni riconducibili ad una o più tipologie indicate
 - II.3 Indica quali categorie di soggetti pubblici e/o privati possono accedere al finanziamento per le azioni previste dalla misura e possono quindi presentare un progetto
 - II.4 Indica l'ambito territoriale di riferimento del Programma
 - III.1 Definisce le modalità di attivazione della misura e indica quali azioni, tra quelle previste dal punto II.2, sono ritenute prioritarie e quindi riceveranno una valutazione maggiore all'atto della selezione dei progetti
 - III.2 Indica le tipologie di spesa e le percentuali massime ammissibili, facendo riferimento ai regolamenti comunitari in materia
 - III.3 Indica se e quali sono le interazioni con le altre misure del Programma
 - IV Indica il piano finanziario previsto dal Programma, disaggregato per misura
 - IV.1 Indica le percentuali massime di cofinanziamento pubblico, a valere sul Programma, previste per ciascuna misura/azione
 - IV.2 Ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, "Salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.[...] Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: [...] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
Su questa base sono stati approvati dei regimi di aiuto (leggi statali/regionali/provinciali), che prevedono l'attribuzione di aiuti (contributi a fondo perso, mutui a tasso agevolato,...) a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune.
- [...]
- V.2 Sono gli indicatori di realizzazione e di risultato che possono essere un utile riferimento nella compilazione della scheda progettuale.
I primi sono gli indicatori delle realizzazioni materiali e sono riferiti alle azioni previste dal progetto, cioè le attività in cui questo si concretizza. Essi sono misurati in unità fisiche (ad esempio, i km di strada ripristinati per un progetto di sistemazione).
Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto da una certa azione (ad esempio, in riferimento al progetto di sistemazione della strada, i tempi di percorrenza e il numero di incidenti stradali).

3.4. Organismi di cooperazione

Le strutture comuni di cooperazione, come previsto dal regolamento CE 1260/99 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28/4/2000 riguardante gli orientamenti per l'iniziativa Interreg III, sono:

- l'Autorità di gestione ed il relativo organismo collegiale di gestione;
- l'Autorità di pagamento;
- il Segretariato tecnico congiunto;
- il Comitato di sorveglianza;
- il Comitato di programmazione.

L'Autorità di gestione ed il relativo organismo collegiale di gestione

E' l'organismo responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del programma. Esso è stato individuato, di comune accordo, dai partner istituzionali responsabili dell'attuazione e gestione del programma, nella Regione Lombardia. L'Autorità di gestione, per assicurare la gestione unitaria del programma nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun partner, basa la propria attività sulle decisioni adottate da un organismo collegiale di gestione composto da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte (Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese).

L'Autorità di pagamento

E' l'organismo incaricato di elaborare e presentare alla Commissione le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti dalla Commissione e di versare il contributo comunitario alle Amministrazioni italiane che compongono l'organismo collegiale di gestione. Esso è stato individuato, di comune accordo, dai partner istituzionali responsabili dell'attuazione e gestione del programma, nella Regione Lombardia.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità di pagamento si avvale di Autorità di pagamento ausiliarie istituite presso ciascuna delle amministrazioni italiane che compongono l'organismo collegiale di gestione.

Il Segretariato tecnico congiunto

E' la struttura deputata a coadiuvare l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento nell'espletamento dei loro compiti, a fornire il supporto operativo al Comitato di sorveglianza e al Comitato di programmazione nonché assistenza tecnica ai potenziali beneficiari e ai presentatori di progetti.

Il Segretariato si articola in un ufficio centrale, localizzato presso la Regione Lombardia, e in uffici periferici localizzati presso le Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale di gestione.

Il Comitato di sorveglianza

E' l'organismo che sovrintende all'attuazione del Programma, assicurandosi dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione europea, delle autorità nazionali, delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma, delle autorità locali e delle parti socioeconomiche.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno alternativamente in Italia ed in Svizzera.

Il Comitato di programmazione

E' l'organismo responsabile dell'approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento e della sorveglianza coordinata sulla loro attuazione. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale di gestione.

Esso si riunisce con cadenza funzionale alle esigenze della programmazione. Di regola, tenuto conto dei tempi normalmente necessari alle attività istruttorie, sono previste almeno 3 riunioni di programmazione per anno.

Le decisioni sono prese per consenso.

3.5. Dotazione finanziaria

Per gli anni 2000/2006 è previsto un investimento complessivo di circa 74, 44 milioni di euro di sola parte italiana, così suddiviso:

- 25,56 milioni di euro a carico del FESR;
- 17,89 milioni di euro a carico dello Stato;
- 7,67 milioni di euro a carico delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 23,32 milioni di euro a carico dei beneficiari (pubblici e privati).

Sul versante elvetico, l'investimento pubblico complessivo sarà dell'ordine di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro messi a disposizione dalla Confederazione Elvetica e la rimanente parte ripartita tra i portatori dei progetti e gli altri enti pubblici (Cantoni, Comuni) o privati.

4. La domanda di contributo pubblico

4.1. Il bando/invito alla presentazione di progetti

La presentazione delle domande di contributo pubblico al finanziamento di un progetto a titolo degli assi 1, 2 e 3 del programma avviene sulla base di appositi bandi e/o inviti alla presentazione di progetti, emanati da ciascuna delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma.

I bandi/inviti alla presentazione di progetti ed i loro eventuali aggiornamenti sono pubblicati nei Bollettini ufficiali delle Regioni/Provincia Autonoma/Cantoni interessati. Essi, inoltre, sono pubblicizzati tramite i mezzi di informazione nazionale/locale, garantendo così un'adeguata diffusione territoriale.

4.2. Dove trovare la documentazione

Tutta la documentazione utile alla presentazione dei dossier progettuali e le informazioni aggiornate sull'attuazione del Programma sono disponibili:

- sulle pagine web delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma

Regione Lombardia	www.regione.lombardia.it/dg.nsf/dg_attivita
Regione Piemonte	www.regione.piemonte.it/montagna
Regione Autonoma Valle d'Aosta	www.regione.vda.it/europa
Provincia Autonoma di Bolzano	www.provincia.bz.it/ipe/finanzierungen/fondi_strutturali.htm www.provinz.bz.it/ipe/finanzierungen/struktur_fonds.htm
Cantone Ticino	www.interreg.ch
Cantone Grigioni	
Cantone Vallese	

- su un sito web dedicato al Programma Interreg Italia-Svizzera (in fase di progettazione)
- presso gli uffici delle Amministrazioni responsabili del Programma, gli uffici del Segretariato tecnico congiunto - dove è anche possibile ricevere l'assistenza tecnica per la predisposizione delle domande di contributo - e gli sportelli informativi già localizzati nei territori eligibili (per la Regione Lombardia, gli sportelli "Spazio Regione" dislocati nelle province)

Regione Lombardia
Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione
e Turismo
U.O. Industria
Via Sasseti, 32
20151 MILANO

Tel: +39 02 67 65 61 80
Fax: +39 02 67 65 63 37
raffaele_verdelli@regione.lombardia.it

Regione Piemonte
Direzione Economia montana e foreste
Settore Politiche comunitarie
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO

Tel: +39 011 432 4366
Fax: +39 011 432 2941
laura.pedriali@regione.piemonte.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento pianificazione investimenti e
politiche strutturali
Servizio Programmi statali e comunitari
Piazza Accademia di Sant'Anselmo, 2
11100 AOSTA

Tel: +39 0165 27 57 11
Fax: +39 0165 27 57 44
interreg@regione.vda.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio per l'integrazione europea
Via Piave, 2
39100 BOLZANO

Tel: +39 0471 41 31 60 / 61
Fax: +39 0471 41 31 89
europa@provincia.bz.it
europa@provinz.bz.it

Cantone Ticino
Segreteria per i rapporti con la Confederazione
ed i Cantoni
Via Ghiringhelli, 1
6501 BELLINZONA

Tel: +41 91 814 43 73
Fax: +41 91 814 44 34
pierfranco.venzi@ti.ch

Cantone Grigioni
Ufficio per l'Economia ed il Turismo
Grabenstrasse, 8
7000 CHUR

Tel: +41 81 257 23 71
Fax: +41 81 257 21 92
walter.castelberg@awt.gr.ch

Cantone Vallese
Dipartimento delle finanze, dell'agricoltura e
degli affari esteri
Servizio per gli affari transfrontalieri e europei
Palais du Gouvernement
1950 SION

Tel: +41 27 606 72 30
Fax: +41 27 606 72 54
brigitte.pitteloud@admin.vs.ch

4.3. Obblighi dei beneficiari

Per ogni progetto devono essere identificati tra i partner, che devono rientrare in una delle categorie di potenziali beneficiari previste dalle schede misura, due capifila (uno di parte italiana e uno di parte svizzera) destinatari del contributo pubblico e responsabili della realizzazione delle azioni.

4.3.1 Obblighi comuni ai capifila e agli altri partner (quando applicabili, tenuto conto delle specifiche disposizioni svizzere)

I capifila e gli altri partner devono:

1. attenersi, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, anche alle normative comunitarie, statali e regionali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese (cfr. reg. CE N. 1685/2000 in allegato), regole di concorrenza (cfr. reg. N. 68,69,70/2001 e par. 6 su specifici regimi di aiuto approvati dalla CE in allegato), appalti pubblici, protezione dell'ambiente, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, pubblicità;
2. tenere costantemente aggiornate, per ciascun progetto, separate scritture contabili, corredate dei necessari giustificativi di spesa;
3. accettare il controllo dei competenti organi comunitari e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto sull'attuazione del medesimo e sull'utilizzo del contributo erogato (cfr. reg. CE N. 438/2001);
4. impegnarsi a menzionare con uguale rilievo e leggibilità nell'informazione relativa all'attuazione del progetto, i diversi cofinanziamenti ottenuti, in particolare quelli provenienti dai fondi europei (cfr. estratto del reg. CE N. 1159/2000 in allegato);
5. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione europea del saldo relativo all'insieme del Programma.

Ciascun partner del progetto, compreso il capofila, è responsabile, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni nazionali che cofinanziano il progetto, dell'utilizzo del contributo pubblico che gli è attribuito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

Ciascun partner è responsabile per la mancata realizzazione delle attività per le quali si è impegnato e provvederà a rimborsare le sovvenzioni pubbliche percepite e non utilizzate.

4.3.2 Obblighi dei capifila

I capifila rispondono della realizzazione del progetto e dei contributi ricevuti.

Essi presentano, a nome e per conto di tutti i partner di parte nazionale, la domanda di contributo pubblico per la realizzazione del progetto, accludendovi tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta, e devono:

1. corrispondere, quali referenti unici e in accordo con gli altri partner di parte nazionale, alle richieste di chiarimenti, integrazioni che dovessero pervenire dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma;
2. comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dal Comitato di Programmazione;
3. impegnarsi a partecipare al finanziamento del progetto per la quota minima di autofinanziamento conforme alle disposizioni della misura;
4. provvedere all'avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nell'allegata scheda per la domanda di contributo pubblico;

5. impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario annuale previsto dal piano finanziario e fissato all'atto della concessione del contributo, ai fini dell'integrale ottenimento del medesimo;
6. comunicare, alle Amministrazioni responsabili del Programma, l'avvio del progetto, richiedere l'erogazione dei contributi, trasferire agli altri partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza;
7. fornire, alle Amministrazioni responsabili del Programma, i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio;
8. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto nei termini previsti.

4.3.3 Obblighi degli altri partner

I partner del progetto devono accettare il coordinamento tecnico e procedurale del capofila di parte nazionale, al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti delle Amministrazioni responsabili del Programma e devono provvedere a:

1. corrispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;
2. comunicare l'accettazione delle eventuali modifiche e prescrizioni che, adottate in sede di Comitato di programmazione, sono comunicate dal capofila;
3. eseguire le attività previste a loro carico, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella convenzione di cooperazione allegata alla scheda per la domanda di contributo pubblico;
4. trasmettere al capofila, i dati periodici di esecuzione procedurale, finanziaria e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio.

4.4. Come compilare la domanda di contributo pubblico

Istruzioni di carattere generale

Conviene innanzitutto effettuare una distinzione tra i progetti regionali e quelli multiregionali.

Progetti regionali

Sono progetti di cooperazione che, per ciascuna parte nazionale, richiedono il contributo esclusivamente ad una delle amministrazioni responsabili del Programma (es. Valle d'Aosta – Vallese, Lombardia – Ticino, ecc.).

Progetti multiregionali

Sono progetti di cooperazione che, per ciascuna parte nazionale, richiedono il contributo a due o più amministrazioni responsabili del Programma (es. Piemonte - Lombardia - Ticino, Vallese - Ticino – Piemonte, ecc.).

In tal caso, i partner di ciascuna parte nazionale designano il capofila e predispongono un'unica scheda per la domanda di contributo pubblico, che viene presentata all'amministrazione nazionale competente per area geografica di localizzazione del capofila. Tuttavia, poiché al finanziamento del progetto contribuiscono due o più amministrazioni della stessa parte nazionale, è necessario che i partner producano una documentazione di maggior dettaglio riguardante le attività e i costi relativi imputabili alle diverse amministrazioni, per consentire alle stesse di procedere alle rispettive istruttorie e provvedere all'attivazione dei finanziamenti.

In particolare occorre che un progetto multiregionale sia suddiviso in tanti lotti funzionali quante sono le amministrazioni coinvolte: ad ogni lotto corrisponde una descrizione delle attività ed il relativo piano finanziario.

Nel caso in cui non sia possibile la suddivisione delle attività in lotti funzionali, è comunque necessario presentare, accanto al piano finanziario complessivo, un piano finanziario riferito ad ogni singola amministrazione, con una descrizione tecnica che illustri i motivi di tale suddivisione.

Nel caso di approvazione, è sempre responsabilità del capofila realizzare quanto proposto, seguendo la suddivisione prevista e tenendo separati i documenti relativi alle spese sostenute per le singole attività.

La scheda, sia che si tratti di un progetto regionale sia che si tratti di un progetto multiregionale, deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed esauriente e la documentazione allegata deve essere completa. I servizi di ciascuna parte nazionale cui è affidata l'istruttoria per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento si riservano di chiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione considerata utile ai fini della valutazione.

1. Titolo del progetto

Il titolo del progetto deve fornire sinteticamente un'idea precisa delle sue caratteristiche essenziali. Si consiglia l'utilizzo di una breve frase che richiami il contenuto principale del progetto.

2. Misura e tipologia d'azione

Facendo riferimento alle schede di misura riportate al par. 3.3 del presente documento, indicare la misura cui si riferisce il progetto (numero e descrizione). Indicare inoltre, nell'ambito di tale misura, per ciascuna delle tipologie d'azione previste dal progetto, la lettera identificativa corrispondente.

Si segnala che ogni progetto deve riguardare soltanto una misura , ma nell'ambito di una stessa misura può riguardare più tipologie d'azione.

Tuttavia un progetto può essere collegato ad uno o più progetti presentati a titolo di altre misure. In questo caso occorre segnalarlo nell'apposito spazio (cfr. punto 7 della Scheda per la domanda di contributo pubblico) ed indicare il collegamento esistente tra i progetti.

3. Capofila di parte italiana

4. Capofila di parte svizzera

Indicare le coordinate dei due capifila (uno per parte nazionale) beneficiari del progetto.

Il soggetto capofila è colui che, all'interno del proprio partenariato nazionale, riveste il ruolo di referente per quel progetto, sia nei confronti dell'altro capofila nazionale, sia nei confronti dell'Amministrazione locale (regione/provincia autonoma/cantone) responsabile della gestione del Programma Interreg.

In particolare al beneficiario capofila di ciascuna parte nazionale competono, secondo le rispettive direttive nazionali:

- la presentazione del progetto;
- il coordinamento con i propri partners (ivi inclusa la ripartizione delle responsabilità reciproche nonché l'accordo sulla rispettiva partecipazione finanziaria al cofinanziamento del progetto);

- la gestione degli aspetti finanziari e amministrativi connessi al progetto (riceve il contributo e provvede alla sua distribuzione fra i partners, presenta il monitoraggio nonché la rendicontazione delle spese sostenute a fine progetto).

Per legale rappresentante s'intende la persona che ha l'idoneità a sottoscrivere la domanda di contributo pubblico.

Per referente del progetto indicare la persona (e relativa funzione) da contattare nel caso in cui sia necessario chiedere dei chiarimenti tecnico-amministrativi durante la fase istruttoria e durante la realizzazione del progetto.

5. Eventuali partners associati al progetto

Indicare le coordinate degli altri partners, di entrambe le nazionalità, che partecipano al progetto.

Sono partners associati al progetto tutti quei soggetti che, insieme ai due capifila, partecipano alla realizzazione del progetto stesso, in particolare contribuendo per la quota di autofinanziamento. E' necessario in questo caso che, oltre alla dichiarazione congiunta di cooperazione tra i due capifila nazionali del progetto (cfr. punto 15 della scheda), ciascuno di essi stipuli un accordo con i propri partners nazionali, per chiarire le reciproche responsabilità organizzative e finanziarie.

Tale ulteriore accordo deve essere allegato alla scheda per la domanda di contributo pubblico (cfr. punto 5 dell'elenco degli allegati da fornire) e può essere redatto utilizzando come schema la dichiarazione congiunta che devono sottoscrivere i due capifila.

6. Localizzazione geografica

Indicare l'ambito territoriale in cui sarà realizzato il progetto facendo riferimento, per l'Italia, alle zone ammissibili di livello amministrativo NUTS III (Province), per la Svizzera, ad uno dei tre Cantoni interessati dal Programma di cooperazione.

Nel caso in cui sia possibile, specificare l'area di livello inferiore interessata (es. Comunità montana e/o Comune).

Allegare la cartografia quando ritenuta necessaria (cfr. punto 4 dell'elenco degli allegati da fornire).

7. Sinergie e complementarità con altri progetti

Illustrare sinteticamente le eventuali sinergie e complementarità con altri progetti, fornendo in allegato (quando ritenuta necessaria) la descrizione dettagliata (cfr. punto 3 dell'elenco degli allegati da fornire).

- Se il progetto è collegato ad un progetto presentato a titolo di un'altra misura allegare una nota volta ad evidenziare i nessi tra i progetti e la reciproca autonomia funzionale.
- Se il progetto ha rapporti anche indiretti di integrazione e sinergia con altri programmi, progetti o interventi già realizzati o da realizzare con contributi pubblici in uno dei due Paesi, porre in evidenza tali collegamenti. In particolare, specificare gli eventuali collegamenti con progetti inerenti Interreg IIIA (Programmi Italia-Francia, Italia-Austria e Francia-Svizzera), IIIB (Spazio Alpino, Medoc e Cadses) e IIIC.
- Se il progetto costituisce la continuazione di un'azione finanziata a titolo di Interreg II Italia-Svizzera, indicare gli estremi del progetto precedente (titolo, beneficiari italiano e svizzero, misura di riferimento) e una sintesi dei risultati ottenuti.
- Se il progetto si configura come "stralcio funzionale" (intervento che pur possedendo una propria autonomia, fa parte di un più vasto progetto organico), descrivere brevemente il progetto più vasto e fornire elementi che dimostrino la capacità dell'intervento proposto di produrre risultati anche indipendentemente dalla realizzazione dell'intero progetto.

8. Descrizione del progetto

8.1 Origine e motivazioni

Facendo riferimento agli aspetti più rilevanti del territorio e del contesto socio-economico, culturale e istituzionale in cui si colloca il progetto, illustrare le ragioni che ne sono all'origine, con particolare riguardo alle opportunità da cogliere e ai bisogni da soddisfare.

8.2 Obiettivi e impatti previsti

Con riferimento agli obiettivi specifici di riferimento indicati al punto II.1 di ogni scheda di misura, indicare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il progetto e gli impatti previsti (ricadute a lungo termine).

8.3 Sintesi delle azioni previste

Descrivere in maniera sintetica le azioni previste dal progetto. Tale descrizione deve mostrare con chiarezza che ciò che si intende realizzare rientra nelle tipologie di azione ammissibili descritte al punto II.2 di ciascuna scheda di misura.

La descrizione tecnica di dettaglio (che illustra in maniera analitica il contenuto del progetto) unitamente alla eventuale documentazione di supporto (studi di fattibilità, relazioni tecnico-economiche, cartografie, ecc..) deve essere allegata alla scheda (cfr. punti 1 e 4 dell'elenco degli allegati da fornire).

8.4 Indicatori di realizzazione

Sulla base delle azioni previste dal progetto, sintetizzate al punto precedente, individuare e quantificare degli indicatori di realizzazione, che consentano di monitorare periodicamente l'avanzamento fisico del progetto (si veda il paragrafo V.2 di ogni scheda di misura). Per maggiore chiarezza sul concetto di indicatore, si veda il punto V.2 del paragrafo "Come leggere una misura" (pag. 46).

9. Azioni previste per pubblicità, comunicazione e informazione

Indicare se, e con quali iniziative, si intende pubblicizzare il progetto. In tal caso, il capofila di parte italiana tenga presente le prescrizioni sulle "modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario" contenute al punto 6. dell'allegato al Regolamento (CE) N. 1159/2000 della Commissione.

10. Priorità Comunitarie

10.1 Pari opportunità

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto è incentrato sul tema delle pari opportunità (l'obiettivo principale è la promozione delle pari opportunità), se è neutro rispetto alle pari opportunità, oppure se, pur non essendo incentrato sul tema pari opportunità, ha comunque un impatto positivo.

10.2 Ambiente

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto è incentrato principalmente sull'ambiente (la tematica ambientale è l'oggetto del progetto), se non comporta conseguenze per l'ambiente (è neutro), oppure se la sua realizzazione, pur non essendo incentrata sull'ambiente, è comunque compatibile con esso.

Indicare se il progetto è localizzato o riguarda direttamente o indirettamente zone sensibili (dir 79/409/CEE, legge nazionale 394/91, siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc...)

Compilare, se il progetto è incentrato principalmente sull'ambiente o se è ecocompatibile ed ha riflessi diretti o indiretti sull'ambiente, la tabella degli impatti ambientali, utilizzando la seguente simbologia:

PPP: impatto molto positivo
PP: impatto mediamente positivo
P: impatto lievemente positivo
0: mancanza di impatto o impatto trascurabile
N: impatto lievemente negativo
NN: impatto mediamente negativo
NNN: impatto molto negativo

Fornire inoltre una descrizione sintetica di tali impatti nella colonna "nota descrittiva".

10.3 Occupazione

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto ha una ricaduta positiva in termini di occupazione (ne crea o ne mantiene) oppure è neutro.

11. Calendario delle attività e costo del progetto

Il costo del progetto va compilato in Euro; occorre pertanto indicare il tasso di conversione Euro/Franco Svizzero.

Di norma, il progetto deve essere realizzato entro tre anni a partire dalla data di notificazione al beneficiario della sua approvazione. La possibilità di finanziare progetti di durata superiore sarà verificata in sede di istruttoria, tenuto conto della natura del progetto o delle particolari condizioni ambientali per la sua realizzazione.

In tal caso è necessario fornire un dettaglio annuale delle spese successive al 3° anno secondo il formato della tabella 11.

Riportare la data prevista per l'avvio (data d'inizio, se già avviato) del progetto e quella prevista per la chiusura.

Raggruppando le principali voci di costo in cui si articola il progetto secondo l'elenco previsto, **indicare il calendario di attuazione in termini di spesa su base annuale** prevista in ciascuno dei due Paesi.

Il calendario deve essere definito in maniera attenta e rispondente ai tempi tecnici strettamente necessari per le diverse fasi di attuazione.

Per i beneficiari svizzeri: si ricorda che i costi relativi alle infrastrutture e alle strutture edilizie non sono ammessi al finanziamento (si veda l'art.6, 2° comma dell'Ordinanza INTERREG III del 22.11.2000).

Si rammenta che occorre allegare la lista disaggregata dei costi alla scheda progettuale (cfr. punto 2 dell'elenco degli allegati da fornire).

La lista deve essere articolata per Paese e contenere la descrizione dettagliata delle diverse voci di costo e, per ciascuna di esse, l'indicazione della quantità prevista, del costo unitario e del costo totale.

Nel caso di spese per azioni formative, la lista disaggregata dei costi dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Numero di ore e di allievi previsti,
- Costo totale dell'azione di formazione,
- Spese generali e di funzionamento,
- Costo totale della remunerazione degli allievi (se del caso).

Occorre indicare (contrassegnando la casella a fondo pagina) se i costi di parte italiana del progetto sono al netto o al lordo dell'IVA, ricordando che devono essere calcolati al netto dell'IVA, se questa può essere recuperata dal beneficiario. In caso contrario, il beneficiario di parte italiana deve attestare il non recupero dell'IVA compilando il modulo apposito (cfr. punto 6 dell'elenco degli allegati da fornire).

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima della presentazione della domanda di contributo a titolo di INTERREG III, è possibile chiedere il riconoscimento delle spese pregresse compilando l'apposita colonna.

Il termine iniziale per la loro ammissione è stato fissato nella Decisione CE al 20 novembre 2000.

Si ricorda che l'ammissibilità delle spese già sostenute costituisce una facoltà e non un obbligo da parte dei servizi istruttori che ne valuteranno il merito e l'ammontare al pari delle altre spese previste dal progetto.

12. Piano finanziario Italia

Il piano finanziario va compilato in Euro.

Le due fonti di finanziamento previste (autofinanziamento e contributo pubblico richiesto) vanno compilate tenendo presenti i tassi di intervento indicati nelle singole schede di misura al punto IV.1 Italia.

13. Contabilizzazione delle entrate Italia

Nel caso in cui il progetto generi delle entrate, durante il periodo di cofinanziamento, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, queste vanno preventivate nella lista disaggregata dei costi e saranno detratte dalla spesa ammissibile integralmente o pro-rata ai sensi della norma n. 2 del Reg. 1685/2000.

14. Piano finanziario Svizzera

Il piano finanziario va compilato in Euro e in franchi Svizzeri, indicando il tasso di conversione.

E' necessario indicare le varie fonti di finanziamento e allegare i giustificativi, ossia:

Autofinanziamento	Decisione formale dell'autorità autorizzata dell'ente promotore (es. dichiarazione degli organi direttivi di un'associazione, estratto verbali del Municipio,...)
Contributi cantonali	Decisioni delle istanze competenti (Consiglio di Stato, Dipartimenti, Divisioni,...)
Contributi federali	Indicare eventuali contributi federali ottenuti in aggiunta a quelli di Interreg, e allegare le decisioni

Altri contributi	Comuni, associazioni, enti, sponsor,...e allegare le prove
Contributo federale Interreg III	Indicare l'importo atteso dalla Confederazione (massimo 50% del costo ammissibile del progetto di parte svizzera, come da art. 5 cpv 2 dell'OF Interreg III)

15. Dichiarazione congiunta di cooperazione tra i partners

La dichiarazione deve essere sottoscritta, con data e timbro, da entrambi i capifila (italiano e svizzero) per i primi sette punti elencati, mentre per i punti 8 e 9 soltanto dal capofila di parte italiana.

Tale dichiarazione può anche essere utilizzata come schema nel caso in cui, oltre ai due capifila che presentano il progetto, vi siano eventuali altri partners ad essi associati (cfr. punto 5 della Scheda per la domanda di contributo pubblico e punto 5 degli allegati da fornire).

Se presentata da un soggetto privato, la domanda per essere valida deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, società o organismo beneficiario. Inoltre va accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di identità valido.

Se il beneficiario è un ente pubblico, la domanda di finanziamento e la proposta progettuale devono essere approvate dall'organo competente e il relativo atto deve essere allegato (cfr. elenco degli allegati da fornire).

16. Elenco degli allegati da fornire

La scheda progettuale prevede una serie di allegati da fornire: gli allegati n° 1 e 2 sono obbligatori e rappresentano condizioni di ammissibilità. L'allegato n° 5 è necessario soltanto nel caso in cui vi siano altri partners associati al progetto (cfr. punto 5 della Scheda per la domanda di contributo pubblico).

L'allegato 3 è fornito quando ne ricorrano le condizioni.

Gli allegati elencati al punto 4 sono forniti quando presenti e/o necessari ad una migliore illustrazione del progetto.

Gli allegati 6, 8, 9, 10, 11, 12 sono forniti quando ne ricorrano le condizioni.

L'allegato 7 è necessario.

4.5. Come predisporre e a chi presentare il dossier progettuale

Per ciascun progetto proposto i capifila devono compilare un'unica scheda per la domanda di contributo pubblico (tradotta, se necessario), a cui va allegata tutta la documentazione necessaria, sia di parte italiana che di parte svizzera, a formare il dossier progettuale.

La scheda è disponibile in 3 versioni (italiana, francese, tedesca). Per i progetti presentati in Piemonte e in Lombardia è richiesta la compilazione in lingua italiana, per i progetti presentati in Valle d'Aosta è possibile scegliere tra le lingue italiana e francese, per i progetti presentati a Bolzano è possibile scegliere tra le lingue italiana e tedesca.

Il dossier progettuale viene presentato da ciascun capofila all'Amministrazione nazionale competente per area geografica di localizzazione del progetto (direttamente allo sportello oppure a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno) che, ove necessario, si fa carico di trasmetterlo alle altre amministrazioni nazionali interessate.

Il capofila di parte italiana e il capofila di parte svizzera devono presentare, rispettivamente, 2 copie e 3 copie del dossier progettuale alle Amministrazioni di riferimento più un file dichiarato conforme all'originale cartaceo.

Nel caso di richiesta di contributo che interessi più di un'Amministrazione per parte nazionale, è necessario predisporre 2 copie per ogni Amministrazione coinvolta.

Gli sportelli abilitati a ricevere i dossier progettuali sono i seguenti:

Regione Lombardia
Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione
e Turismo
U.O. Industria
Via Sasseti, 32
20151 MILANO

Tel: +39 02 67 65 61 80
Fax: +39 02 67 65 63 37
raffaele_verdelli@regione.lombardia.it

Regione Piemonte
Direzione Economia montana e foreste
Settore Politiche comunitarie
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO

Tel: +39 011 432 4366
Fax: +39 011 432 2941
laura.pedriali@regione.piemonte.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento pianificazione investimenti e
politiche strutturali
Servizio Programmi statali e comunitari
Piazza Accademia di Sant'Anselmo, 2
11100 AOSTA

Tel: +39 0165 27 57 11
Fax: +39 0165 27 57 44
interreg@regione.vda.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio per l'integrazione europea
Via Piave, 2
39100 BOLZANO

Tel: +39 0471 41 31 60 / 61
Fax: +39 0471 41 31 89
europa@provincia.bz.it
europa@provinz.bz.it

Cantone Ticino
Segreteria per i rapporti con la Confederazione
ed i Cantoni
Via Ghiringhelli, 1
6501 BELLINZONA

Tel: +41 91 814 43 73
Fax: +41 91 814 44 34
pierfranco.venzi@ti.ch

Cantone Grigioni
Ufficio per l'Economia ed il Turismo
Grabenstrasse, 8
7000 CHUR

Tel: +41 81 257 23 71
Fax: +41 81 257 21 92
walter.castelberg@awt.gr.ch

Cantone Vallese
Dipartimento delle finanze, dell'agricoltura e
degli affari esteri
Servizio per gli affari transfrontalieri e europei
Palais du Gouvernement
1950 SION

Tel: +41 27 606 72 30
Fax: +41 27 606 72 54
brigitte.pitteloud@admin.vs.ch

4.6. La selezione dei progetti

Il dossier progettuale viene preliminarmente sottoposto ad un'analisi di ammissibilità formale da parte delle Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale di gestione, con l'appoggio operativo delle articolazioni territoriali del segretariato tecnico congiunto, al fine di accertarne la ricevibilità, la valutabilità e la verifica di coerenza con il Programma ed il Complemento di Programmazione, secondo i requisiti qui di seguito riportati:

Requisiti di ammissibilità formale

1) Modalità di presentazione:

- presentazione in Italia e in Svizzera su un modulo unico, firmato dai capifila e presentato nei due Paesi
- numero di esemplari stabilito

2) Carattere transfrontaliero:

- sottoscrizione della convenzione di cooperazione

3) Soggetti proponenti:

- identificazione dei partner (e del capofila in presenza di più partner per parte nazionale) e loro appartenenza ad una delle tipologie di beneficiari previste per la misura
- impegni all'autofinanziamento

4) Interventi proposti:

- localizzazione in una zona eligibile
- corretta compilazione della scheda per la presentazione del progetto e degli allegati richiesti con adeguata definizione dei connotati tecnici, organizzativi e finanziari del progetto stesso nonché degli strumenti e indicatori per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori
- rispondenza ai contenuti della misura, con riferimento agli obiettivi specifici, alla tipologia delle azioni proposte

Eventuali lacune o imperfezioni non sostanziali sono sanabili tramite richiesta ai capifila di fornire, di regola entro 5 giorni lavorativi, le opportune integrazioni.

In caso di non ricevibilità del dossier progettuale, le Amministrazioni presso cui è stato presentato ne danno comunicazione ai capifila, riportando le motivazioni, in modo tale da consentirne l'eventuale ripresentazione con le necessarie modifiche o integrazioni.

In caso di esito positivo, il dossier progettuale viene trasmesso ai servizi competenti per l'istruttoria tecnico-economica di merito, secondo i criteri di selezione comuni (qui di seguito riportati, unitamente ai punteggi loro assegnati) e specifici per ogni misura (vedi par. III.1 di ogni scheda di misura).

Criteri di selezione

Criteri comuni a tutte le misure

1) Valenza transfrontaliera

A. qualità del partenariato, con riferimento:

- al contenuto della convenzione di cooperazione (da 0 a 3 punti)
- alle esperienze di cooperazione eventualmente già maturate (da 0 a 3 punti)
- al grado di copertura dell'area Interreg (numero di regioni/province/cantoni interessati) (da 0 a 3 punti)
- alla partecipazione di più soggetti partner (da 0 a 3 punti)

B. caratterizzazione transfrontaliera, con riferimento:

- al contenuto tecnico del progetto proposto (da 0 a 3 punti)
- alla localizzazione su uno o entrambi i versanti della frontiera (da 0 a 3 punti)
- alla ripartizione tra i due Paesi delle attività e dei costi di realizzazione (da 0 a 3 punti)
- ai risultati attesi su ciascuno dei due versanti della frontiera (da 0 a 3 punti)

2) Valutazione tecnico-economica e finanziaria

- coerenza con gli obiettivi e i programmi di settore regionali/della Provincia Autonoma (da 0 a 3 punti)
- grado di rispondenza ai contenuti della misura, con riferimento agli obiettivi specifici, alla tipologia delle azioni proposte (da 0 a 3 punti)
- obiettivi che si propone (valenza strategica) (da 0 a 3 punti)
- risultati qualitativi e/o quantitativi attesi (da 0 a 3 punti)
- congruità dei costi rispetto ai risultati attesi (da 0 a 3 punti)
- modi e tempi di realizzazione (livello di progettualità, autorizzazioni necessarie) (da 0 a 3 punti)
- utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da 0 a 3 punti)
- sinergie con altri progetti (da 0 a 3 punti)

3) Impatto socio-economico e ambientale

- capacità di generare ricadute sociali ed economiche, in particolare sul piano dell'occupazione, delle pari opportunità e dei giovani (proponenti donne/giovani, beneficiari donne/giovani) (da 0 a 6 punti)
- sostenibilità in riferimento a impatti e ricadute sull'ambiente per acqua, aria, suolo, rifiuti, ecosistemi naturali (da 0 a 6 punti)
- valorizzazione e salvaguardia delle aree protette (di interesse comunitario, statale, locale) (da 0 a 3 punti)

4) Innovatività e sostenibilità

A. Innovatività e esemplarità del progetto con riferimento a:

- area di attuazione (da 0 a 3 punti)
- contenuto tecnico (da 0 a 3 punti)

B. Sostenibilità del progetto con riferimento a:

- capacità finanziaria dei proponenti tale da garantire continuità alle attività realizzate, oltre il periodo di finanziamento pubblico (da 0 a 3 punti)
- dotazione di risorse tecniche e umane in grado di garantire continuità e gestione anche oltre il termine del finanziamento comunitario (da 0 a 3 punti)

Sono dichiarati IDONEI al finanziamento i progetti che raggiungono contemporaneamente:

- un totale di almeno 10 punti nella sezione 1) Valenza transfrontaliera, con almeno 1 punto nei criteri "contenuto tecnico del progetto proposto" e "risultati attesi su ciascuno dei due versanti della frontiera";
- un totale di almeno 20 punti nell'insieme delle sezioni 2) Valutazione tecnico-economica e finanziaria, 3) Impatto socio-economico e ambientale, 4) Innovatività e sostenibilità con almeno 1 punto nel criterio "risultati qualitativi e/o quantitativi attesi" e almeno 2 punti nel criterio "sostenibilità in riferimento a impatti e ricadute sull'ambiente per acqua, aria, suolo, rifiuti, ecosistemi naturali".

Criteri specifici per le singole misure

I progetti ricevono un punteggio supplementare (da 0 a 6 punti) se rispondono ad una o più priorità indicate nella scheda della misura di riferimento (par. 3.3 del presente documento).

L'insieme delle fasi di analisi di ammissibilità formale, di verifica di coerenza e di istruttoria tecnico-economica del dossier progettuale ha una durata media di circa tre mesi.

Conclusa l'istruttoria, ciascun servizio trasmette la scheda di valutazione al Segretariato tecnico congiunto, che effettua una sintesi degli esiti e la comunica all'Autorità di gestione, la quale, a sua volta, ne esamina le risultanze e propone al Comitato di Programmazione le determinazioni da assumere.

La proposta di programmazione dell'Autorità di gestione è articolata per misura e comprende sia i progetti idonei a finanziamento, sia quelli non idonei, con l'indicazione della motivazione per questi ultimi.

Il Comitato di programmazione si riunisce almeno 3 volte all'anno, con possibilità di riunioni più frequenti in caso di necessità.

Dopo la decisione del Comitato di Programmazione, l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è trasmesso alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma affinché possano deliberare gli impegni di spesa.

Contestualmente, l'Autorità di Gestione, per il tramite delle Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale, provvede a notificare ai soggetti capifila la decisione del Comitato di Programmazione, comunicando gli eventuali motivi dell'esclusione.

L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Amministrazioni italiane interessate.

Tali informazioni, inoltre, sono diffuse in modo appropriato tramite i mezzi di comunicazione.

4.7. Il finanziamento

Per ogni progetto, il contributo pubblico di parte italiana a carico del Programma Interreg, la cui percentuale massima è stabilita al par. IV.1 di ogni misura, si compone di una quota comunitaria (FESR) e di una quota di contropartite pubbliche nazionali, assicurata dallo Stato

e dalle Regioni/Provincia Autonoma; il contributo di parte svizzera è costituito da una quota della Confederazione svizzera che può essere integrata da altri contributi pubblici o privati.

In linea generale, i contributi sono interamente assegnati ai capifila che versano, in seguito, ad ognuno dei partner di parte nazionale la quota di contributo di propria spettanza.

L'erogazione al beneficiario capofila di parte italiana del contributo pubblico è effettuata dall'Amministrazione responsabile di riferimento di norma secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 20%, su comunicazione dell'avvenuto avvio del progetto (la comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di notifica dell'approvazione del finanziamento del progetto);
- un secondo acconto, pari al 40%, quando il capofila di parte italiana dimostra di aver sostenuto spese pari al 50% del costo totale di parte italiana, su presentazione della relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei giustificativi di spesa;
- il saldo, pari al 40%, alla conclusione del progetto, su presentazione della relazione finale e dei giustificativi attestanti la spesa complessiva certificata dai servizi incaricati del controllo.

Il saldo del contributo è calcolato in proporzione alle spese realmente sostenute.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano, l'erogazione del contributo pubblico avviene secondo la legge di settore che cofinanzia il progetto.

Le spese effettuate dai beneficiari devono essere, di norma, comprovate da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (cfr. reg. CE n. 1685/2000 in allegato).

L'erogazione di anticipi in favore di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa, ove prevista dalla normativa nazionale.

5. Quadro di sintesi in materia di aiuti di stato

Misura	Titolo del regime o dell'aiuto di Stato individuale	N. aiuto di Stato	Rif. Lettera di approvazione	Durata
1.1	Valle d'Aosta: "Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006"	N 368/2000	SG (2001) D/285819 swl 02.02.2001	2006
	Piemonte: "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2000-2006"	Decisione CE C(2000) 2507 del 07.09.2000	SG (2000) D/106575 del 11.09.2000	2006
	PA Bolzano: L.p. n.21/96 sull'economia forestale	N 796/96	SG (97) D/2245 del 21.03.97	Illimitata
	PA Bolzano: art. 49 L.p. n.21/96 sull'economia forestale	N 317/97	SG (97) D/2245 del 21.03.97	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 10/96 Contributi per garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati a favore della zootecnia	NN76/2000 ex N165/2000	SG (2000) D/107752 del 20.10.2000	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 11/2000 Interventi della PA di Bolzano a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentare di qualità	N 288/2000	SG (2000) D/107678 del 19.10.2000	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 79/73 Iniziative per l'incremento economico e della produttività	NN 69/95 ex N 276/95	SG (95) D/14421 del 21.11.95	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 9/91 - Interventi a sostegno delle piccole imprese nel settore agroindustriale"	N196/96	SG (96) D/4529 del 3.05.96	Illimitata
	PA Bolzano: "Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano"	Decisione CE C(2000) 2668 del 15.09.2000	SG (2000) D/106823 del 18.09.2000	2006
	Lombardia: L.R. 7/2000 Norme per gli interventi regionali in agricoltura, art. 23	N 49/2000	SG (2000) D/109219 del 13.12.2000	Illimitata
Lombardia: art. 3, par. 1 lettere l), m) e n) della L.R. 11/98	N 225/2001	SG (2001) D/288935 del 5.06.01	Illimitata	
Ad eccezione dei casi citati verranno applicati i regolamenti CE n.69/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis (GUCE n. L 10 del 13.01.2001) e il regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12.012001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 de Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13.01.2001).				
1.2	Valle d'Aosta: L.R. 84/1993	N305/1993, N595/95, N82/97, N601/99	SG (2000) D/101941 del 29.02.2000	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 79/73 Iniziative per l'incremento economico e della produttività	NN 69/95 ex N 276/95	SG (95) D/14421 del 21.11.95	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 4/97 " Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno dell'economia"	N 192/97	SG (97) D/10781 del 19.12.97	Illimitata
Ad eccezione dei casi citati verranno applicati i regolamenti CE n.69/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis (GUCE n. L 10 del 13.01.2001) e il regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12.012001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 de Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13.01.2001).				

Misura	Titolo del regime o dell'aiuto di Stato individuale	N. aiuto di Stato	Rif. Lettera di approvazione	Durata
1.3	PA Bolzano: L.p. 79/73 Iniziative per l'incremento economico e della produttività	NN 69/95 ex N 276/95	SG (95) D/14421 del 21.11.95	Illimitata
	PA Bolzano: L.p. 4/97 "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno dell'economia"	N 192/97	SG (97) D/10781 del 19.12.97	Illimitata
Ad eccezione dei casi citati verranno applicati i regolamenti CE n.69/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis (GUCE n. L 10 del 13.01.2001) e il regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13.01.2001).				
2.1	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			
2.2	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			
2.3	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			
3.1	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			
3.2	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			
4.1	Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura			

6. Allegati

- **Scheda per la domanda di contributo**

- **Estratti dei principali regolamenti comunitari**
 - REGOLAMENTO (CE) n. 1685/2000 della Commissione europea, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
 - REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea, relativo alle azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali;
 - REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001 della Commissione europea, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
 - REGOLAMENTO (CE) n. 68/2001 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
 - REGOLAMENTO (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
 - REGOLAMENTO (CE) n. 70/2001 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese.



SCHEDA PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PUBBLICO



1. TITOLO DEL PROGETTO (OPERAZIONE)

.....
.....

2. MISURA E TIPOLOGIA DI AZIONE

- Misura :
- Tipologia/e di azione :

3. CAPOFILA DI PARTE ITALIANA

- Denominazione o ragione sociale:
- Natura giuridica:
- Settore di Attività:

LEGALE RAPPRESENTANTE

- Nome/Cognome : ■ Tel. :
- Indirizzo:
- Fax : ■ E-mail :

REFERENTE PER IL PROGETTO :

- Nome/Cognome : ■ Tel. :
- Funzione :
- Indirizzo:
- Fax : ■ E-mail :

4. CAPOFILA DI PARTE SVIZZERA

- Denominazione o ragione sociale:
- Natura giuridica:
- Settore di Attività:

LEGALE RAPPRESENTANTE

- Nome/Cognome : ■ Tel. :
- Indirizzo:
- Fax : ■ E-mail :

REFERENTE PER IL PROGETTO :

- Nome/Cognome : ■ Tel. :
- Funzione :
- Indirizzo:
- Fax : ■ E-mail :

5. EVENTUALI PARTNERS ASSOCIATI AL PROGETTO

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

6. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

<i>Regione/ Provincia</i>	<i>Comunità Montana e/o Comune/i</i>	<i>Cantone</i>	<i>Comune/i</i>
<input type="checkbox"/> Valle d'Aosta		<input type="checkbox"/> Vallese	
<input type="checkbox"/> Vercelli			
<input type="checkbox"/> Biella			
<input type="checkbox"/> Novara			
<input type="checkbox"/> Verbanò Cusio Ossola			
<input type="checkbox"/> Como		<input type="checkbox"/> Ticino	
<input type="checkbox"/> Sondrio			
<input type="checkbox"/> Varese			
<input type="checkbox"/> Lecco			
<input type="checkbox"/> Bolzano		<input type="checkbox"/> Grigioni	

7. SINERGIE E COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI (comunitari, nazionali, regionali, locali)

.....

.....

.....

.....

.....

8.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

8.1 Origine e motivazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.2 Obiettivi e impatti previsti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 Indicatori di realizzazione

Azioni	Indicatore	Unità di misura	Quantità prevista		
			Italia	Svizzera	Totale

9. AZIONI PREVISTE PER PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

.....

.....

.....

.....

.....

10. PRIORITÀ COMUNITARIE**10.1 PARI OPPORTUNITA'**

Indicare se il progetto, rispetto al tema delle pari opportunità, è:

- incentrato sull'uguaglianza
- positivo in termini di uguaglianza
- neutro

10.2 AMBIENTE

Indicare se il progetto, in termini di impatto ambientale è:

- incentrato principalmente sull'ambiente
- ecocompatibile
- neutro (non comporta conseguenze per l'ambiente)

Il progetto è localizzato o riguarda direttamente o indirettamente zone sensibili?

- no
- si (se si, indicare quali)

.....

.....

.....

.....

.....

Tabella degli impatti ambientali

Temi ambientali	Impatto previsto	Nota descrittiva
Natura e biodiversità		
Aria		
Risorse idriche		
Ambiente lacustre		
Suolo		
Gestione rifiuti		

10.3 OCCUPAZIONE

Indicare se il progetto, rispetto alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, è:

- positivo
- neutro

11. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ' E COSTO DEL PROGETTO (IN EURO)

INDICARE IL TASSO DI CONVERSIONE EURO/FRANCO SVIZZERO UTILIZZATO 1€=.....CHF

Data prevista per l'avvio del progetto :.....

Data prevista per la chiusura del progetto :

NATURA DELLE SPESE	Spese già sostenute		1° anno		2° anno	
	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera
Infrastrutture e strutture edilizie <i>(costi non ammissibili al contributo della Confederazione svizzera)</i>
Acquisto di strumenti e attrezzature
Altri investimenti materiali:						
•
•
•
Prestazioni di servizio
Spese di personale
Formazione
Promozione e comunicazione
Spese generali
Altre spese :						
•
•
•
•
TOTALE PER PAESE
PERCENTUALE PER ANNO (¹)
TOTALE GENERALE

¹ Indicare la percentuale per ciascun Paese per anno

11. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ' E COSTO DEL PROGETTO (IN EURO)

INDICARE IL TASSO DI CONVERSIONE EURO/FRANCO SVIZZERO UTILIZZATO 1€=.....CHF

NATURA DELLE SPESE	3° anno		TOTALE ITALIA		TOTALE SVIZZERA		TOTALE I+CH
	Italia	Svizzera	Euro	% (²)	Euro	% (²)	
Infrastrutture e strutture edilizie <i>(costi non ammissibili al contributo della Confederazione svizzera)</i>
Acquisto di strumenti e attrezzature
Altri investimenti materiali:							
•
•
•
Prestazioni di servizio
Spese di personale
Formazione
Promozione e comunicazione
Spese generali
Altre spese :							
•
•
•
•
TOTALE PER PAESE	100	100
PERCENTUALE PER ANNO (¹)	100		100	
TOTALE GENERALE

costi al netto dell'IVA in quanto recuperabile dal beneficiario di parte italiana

costi al lordo dell'IVA in quanto non recuperabile dal beneficiario di parte italiana

¹ Indicare la percentuale per ciascun Paese per anno

² Indicare la ripartizione percentuale tra le diverse voci di costo

12. PIANO FINANZIARIO ITALIA (IN EURO)		
FONTI DI FINANZIAMENTO	EURO	%
Autofinanziamento		
Contributo pubblico chiesto al Programma Interreg		
TOTALE		100

13. CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE ITALIA (IN EURO)	
ENTRATE PREVISTE	

14. PIANO FINANZIARIO SVIZZERA (IN EURO E IN FRANCHI SVIZZERI)			
INDICARE IL TASSO DI CONVERSIONE EURO/FRANCO SVIZZERO UTILIZZATO 1€=.....CHFR			
FONTI DI FINANZIAMENTO	EURO	FRANCHI SVIZZERI	%
Autofinanziamento			
Contributi cantonali			
Contributi federali			
Altri contributi			
Contributo federale INTERREG III			
TOTALE			100

15. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COOPERAZIONE TRA I PARTNERS

Con la firma della presente scheda i partners dichiarano sotto la propria responsabilità:

1. che le informazioni e i dati forniti nella scheda progettuale e quelli contenuti nella documentazione allegata sono veritieri;
2. di impegnarsi a fornire ai servizi competenti delle rispettive amministrazioni tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per valutare il progetto e seguirne la realizzazione;
3. di impegnarsi a realizzare il progetto conformemente a quanto riportato nella presente scheda progettuale, ed in particolare di partecipare al finanziamento del progetto ciascuno per la quota a proprio carico, corrispondente a€ per il beneficiario italiano e aFranchi svizzeri per il beneficiario svizzero;
4. che il presente progetto viene presentato ad entrambe le parti nazionali (si allega a tal fine copia della lettera di trasmissione del partner al proprio Servizio Interreg).
5. che un file contenente la presente scheda in copia conforme viene depositato unitamente alla copia cartacea
6. di impegnarsi a tenere, per le entrate e le spese riguardanti il progetto, contabilità separata
7. di essere concordi, nell'attuazione del progetto, nell'assumersi le seguenti responsabilità reciproche:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il partner italiano dichiara inoltre:

8. di impegnarsi a rispettare gli obblighi dei beneficiari derivanti dai Regolamenti comunitari ed indicati nel Vademecum;
9. di non aver ottenuto, per alcuna azione compresa nel presente progetto, altri contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o delle Regioni/Provincia autonoma e, qualora fossero stati richiesti, di provvedere alla relativa rinuncia in caso di finanziamento del progetto descritto nella presente scheda;

Per il capofila di parte italiana, il legale rappresentante:

Cognome

Nome.....

Organismo rappresentato:

.....

Timbro e firma

Per il capofila di parte svizzera, il legale rappresentante:

Cognome

Nome.....

Organismo rappresentato:

.....

Timbro e firma

16. ELENCO DEGLI ALLEGATI DA FORNIRE

Per il progetto :

1. Descrizione tecnica di dettaglio del progetto per completare la voce 8.3
2. Lista con il dettaglio dei costi (comprese le spese generali, le spese tecniche, di personale ecc.) per completare la voce 11.
3. Eventuale descrizione dettagliata del collegamento con altri progetti per completare la voce 7.
4. Documentazione di supporto (eventuali studi di fattibilità, preventivi, relazioni tecnico economiche, cartografia, valutazione di impatto ambientale quando prevista, ecc.).
5. Eventuale accordo tra il partner capofila di ciascuna parte nazionale e gli altri partners del proprio Paese associati al progetto

Per ogni partner :

6. Eventuale dichiarazione del partner di parte italiana relativa al non recupero dell'I.V.A. (diversamente i costi saranno conteggiati al netto dell'IVA)
 7. Coordinate bancarie (Banca, numero conto corrente, codice ABI, CAB) o postali
 8. Documenti comprovanti eventuali esperienze di cooperazione (con i partners del progetto o con altri)
- ⇒ *Se i beneficiari sono enti pubblici:*
9. Atto di approvazione della scheda progettuale che includa il piano finanziario e l'impegno all'autofinanziamento
- ⇒ *Se i beneficiari sono associazioni*
10. Atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci
 11. Estratto dell'iscrizione al registro o all'albo competente
- ⇒ *Se i beneficiari sono persone giuridiche di diritto privato*
12. Estratto dell'iscrizione al registro o all'albo competente
 13. Elenco degli aiuti pubblici ricevuti negli ultimi 3 anni (solo per i beneficiari italiani) a titolo di de minimis

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE RICEVENTE

SCHEDA RICEVUTA IL:.....

NUMERO DEL PROGETTO:.....

AMMINISTRAZIONE RICEVENTE:

REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2000****recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30, paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e abroga taluni regolamenti ⁽²⁾, specifica che le misure di sviluppo rurale che sono integrate nelle misure che promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che accompagnano le misure di sostegno alla riconversione economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono conto dei fini specifici del sostegno comunitario nel quadro dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono essere oggetto del sostegno allo sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾ precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a finanziare.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾ precisa il tipo di iniziative che il FSE può contribuire a finanziare.
- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽⁵⁾ precisa il tipo di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾ definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

- (5) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che alle spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni. Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in questione può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione devono applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo compreso fra le date di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (6) L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che il regolamento (CE) n. 1260/1999 e le relative disposizioni di applicazione, si applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, alle misure di sviluppo rurale nelle aree interessate dall'obiettivo 2, finanziate dal FEAOG (Garanzia). pertanto, le norme indicate nel suddetto regolamento si applicano a tali misure, a meno che il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabiliscano diversamente.
- (7) Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali. La decisione con la quale la Commissione approva la concessione di un aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato membro dagli obblighi ad esso derivanti da tali articoli.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissibilità delle spese nell'ambito delle forme di intervento definite all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
⁽³⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.
⁽⁶⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione
Michael Schreyer
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI
 - 1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4.
 - 1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto.
 - 1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.
 - 1.4. Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.
 - 1.5. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:
 - a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;
 - b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e
 - c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
 - 1.6. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
 - d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
 - 1.7. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
 - 1.8. Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
 - 1.9. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.5 a 1.7.
2. PROVA DELLA SPESA

Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

3. SUBAPPALTO

- 3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
 - a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
 - b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
- 3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
 - a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale;
 - b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.
2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia, nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.

2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «Fondi») alle condizioni indicate al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽²⁾. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intende fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.
- 2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽³⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- 2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito ad una gara di appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.
- 2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.
- 2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

- 3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.
- 3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.
- 3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.
- 3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.
- 3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza sufficiente da garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe scelto di preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva, tenendo conto del livello degli onorari previsto.
- 3.6. I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e dovrebbero perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
- 2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

- 2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.
- 2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali nel rispetto delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.
2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE
 - 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
 - 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
 - 2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
 - 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.
 - 2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
 - 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
 - 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.
 - 2.8. I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.
3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE
 - 3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
 - 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
 - 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
 - 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.
 - 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni,
- spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di cui al punto 2.1;
- b) altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,
- 2,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,
- 1,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,
- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà il 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione;
- b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

- 2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi un'operazione può essere considerata ammissibile al cofinanziamento nel quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura di cui al punto 3.
- 2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione a cui si riferisce l'intervento.
- 2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto. L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.
- 2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1, non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento.
- 2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento ma che non soddisfano le condizioni del punto 2, nonché di operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al presente punto 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2000****relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.
- (2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
- (4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.
- (5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
- (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo

37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese a garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

- (7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)⁽²⁾, resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽⁴⁾, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.
- (8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

ALLEGATO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI**1. Disposizioni generali e campo d'applicazione**

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

- 2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché
 - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
 - le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
 - le parti economiche e sociali,
 - le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
 - gli operatori o i promotori dei progetti,

sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;

- 2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie**3.1. Modalità****3.1.1. Preparazione delle misure**

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. *Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie*

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:

- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:

FESR: «contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;

contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni»

FSE: «contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane»

FEAOG: «affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;

potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;

garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;

agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;

preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio»

SFOP: «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;

contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca;

migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca».

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'impresa, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi — previa adozione da parte della Commissione — e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
 - cartelloni fissi in loco,
 - targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
 - far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
 - sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
 - attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.


6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.

Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. *Manifesti*

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. *Notifica ai beneficiari*

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. *Materiale d'informazione e di comunicazione*

6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurì l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale («home page»),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6. *Manifestazioni informative*

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.
- (2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull'organizzazione delle pertinenti funzioni delle autorità di gestione e di pagamento di cui agli articoli 32 e 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (3) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano l'aiuto necessario per l'esecuzione dei controlli, anche a campione.
- (4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese imputabili a pagamenti effettuati a titolo dei fondi di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999, è necessario stabilire il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essa si fonda.
- (5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri devono fornirle, a domanda, i dati che le autorità di gestione richiedono per l'esecuzione dei compiti di gestione, di

sorveglianza e di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. È necessario definire il contenuto di tali dati, nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, quando i dati sono trasmessi in detto formato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato.

- (6) Occorre sostituire il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2406/98 ⁽³⁾. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2064/97 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999 a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽⁵⁾.
- (7) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative ai controlli in loco nel settore degli aiuti di Stato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁾.
- (8) Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁷⁾.
- (9) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore ⁽⁸⁾, si applicano ai contributi concessi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/1999, in forza dell'articolo 54, paragrafo 2, nonché nel rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento.
- (10) Il presente regolamento deve applicarsi nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché nel rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri interessati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento.

⁽²⁾ GU L 290 del 23.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- (11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 relative ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 2

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di gestione e di pagamento e gli organismi intermedi ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari per garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributi comunitari.

2. Ai fini del presente regolamento, per «organismo intermedio» si intende qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di pagamento o che espleta funzioni per conto di tali autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli enti o delle imprese che eseguono le operazioni.

Articolo 3

I sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, in proporzione al volume dei contributi amministrati, garantiscono:

- una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all'interno dell'organizzazione interessata;
- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
- l'informazione dell'autorità responsabile, in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati dagli organismi intermedi.

Articolo 4

I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della

relativa decisione della Commissione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell'ambito dell'intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell'ambiente e di pari opportunità.

Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche in loco effettuate per le singole operazioni. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutte le operazioni ma soltanto un campione di operazioni selezionate, le registrazioni forniscono l'identificazione di tali operazioni e la descrizione del metodo di campionamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi dalla data di approvazione dell'intervento, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, in merito all'organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, ai sistemi di gestione e di controllo istituiti presso tali autorità e organismi, nonché ai miglioramenti previsti in conformità agli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'informazione, per ciascuna autorità di gestione e di pagamento e per ciascun organismo intermedio, riguarda i seguenti aspetti:

- le funzioni affidate;
- la ripartizione delle funzioni tra gli uffici o all'interno degli stessi, nonché tra l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo;
- le procedure relative al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché all'autorizzazione, all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari e
- le disposizioni in materia di verifica ispettiva dei sistemi di gestione e di controllo.

3. Ove un sistema comune sia applicato a più di un intervento può essere fornita una descrizione di tale sistema.

Articolo 6

La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 5 soddisfino i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 e al presente regolamento e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento dei fondi e per il discarico della responsabilità che le incombe a norma dell'articolo 274 del trattato. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

Articolo 7

1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri prevedono un'adeguata pista di controllo.
2. Una pista di controllo è adeguata se consente:
 - a) di verificare la corrispondenza, dei dati riepilogativi certificati alla Commissione, alle singole registrazioni di spesa e alla relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell'amministrazione e presso i beneficiari finali, nonché, nel caso in cui questi ultimi non siano i percettori finali del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni e
 - b) di verificare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.

3. L'autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
 - a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici, effettuati nell'ambito dell'intervento e necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I del presente regolamento;
 - b) registrazione del nome e dell'ubicazione dell'organismo che detiene i documenti;
 - c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli.

Dette persone e organismi sono:

- i) il personale dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento e degli organismi intermedi che tratta le domande di pagamento;
- ii) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
- iii) l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento intermedie e finale, di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), nonché
- iv) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità europea.

Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al presente paragrafo.

Articolo 8

L'autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali importi. Dopo il recupero, l'autorità di pagamento restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l'importo dedotto è insufficiente, rimborsa la differenza alla Comunità. L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1681/

94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

CAPO III

Certificazione delle spese

Articolo 9

1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all'allegato II, da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.
2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare quanto segue:
 - a) che l'autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della Commissione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento;
 - b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
 - i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (¹), documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ii) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute; e
 - iii) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione.

3. Affinché sia sempre possibile valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di:

(¹) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

- a) verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
- b) la conformità alle norme applicabili, e
- c) il mantenimento della pista di controllo.

4. Nei casi in cui l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

Controlli a campione delle operazioni

Articolo 10

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare:

- a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;
- b) le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5 % della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni approvate, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di tali controlli e le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli, tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) l'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a determinati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della conclusione di ciascun intervento.

Articolo 11

Mediante i controlli gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

- a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) per un adeguato numero di registrazioni contabili, la relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni;

- c) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- d) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;
- e) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario;
- f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e di ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
- g) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;
- h) la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 12

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico, comportando quindi un fattore di rischio per altre operazioni che fanno capo allo stesso beneficiario finale o sono gestiti dallo stesso organismo intermedio. Essi identificano altresì le cause dei problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e preventive.

Articolo 13

Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2001, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione, nel corso dell'anno precedente, degli articoli 10, 11 e 12, indicando anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai propri sistemi di gestione e controllo, comunicati a norma dell'articolo 5.

Articolo 14

Le disposizioni del presente capo si applicano, per analogia, agli importi da recuperare di cui all'articolo 8.

CAPO V

Dichiarazione a conclusione dell'intervento

Articolo 15

La persona addetta o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell'intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono funzionalmente indipendenti:

- a) dall'autorità di gestione;
- b) dall'ufficio o dalla persona addetta dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) dagli organismi intermedi.

Essi effettuano l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. L'addetto o l'ufficio ricevono dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari ai fini della dichiarazione.

Articolo 16

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni. La persona addetta o l'ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all'allegato III e sono corredate di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha avuto conoscenza.

Articolo 17

Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o di controllo o la frequente presenza di irregolarità non consentono di garantire con assoluta certezza la validità della domanda di pagamento del saldo finale e della certificazione finale delle spese, la dichiarazione riferisce in merito alla situazione, valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo atto ad individuare e correggere le irregolarità entro un periodo di tempo determinato.

CAPO VI

Forma e contenuto delle informazioni contabili registrate e comunicate a richiesta della Commissione

Articolo 18

1. Le informazioni contabili relative alle operazioni di cui all'allegato I sono, per quanto possibile, registrate su supporto informatico. Su specifica richiesta della Commissione i registri

le sono messi a disposizione, unicamente ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto salvo l'obbligo di comunicazione degli aggiornamenti dei piani finanziari di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché dei dati finanziari di cui all'articolo 32 dello stesso regolamento.

2. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati di cui al paragrafo 1, i mezzi per la loro comunicazione e la durata dell'eventuale periodo richiesto per sviluppare i necessari sistemi informatici, sulla base di quanto convenuto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contenuto delle informazioni che possono essere richieste e le specifiche tecniche auspiccate per la trasmissione alla Commissione dei documenti su supporto elettronico sono indicati negli allegati IV e V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione, su richiesta scritta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. Un termine diverso può essere concordato tra la Commissione e lo Stato membro, in particolare quando non si disponga di dati su supporto elettronico.

4. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione stessa nel corso dei controlli in loco, ai sensi dell'articolo 287 del trattato e delle disposizioni della Commissione sull'uso delle informazioni e sull'accesso alle medesime.

5. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, i funzionari della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati ai fini dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento o a seguito di tali controlli, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati in sistemi informatici.

CAPO VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Per le forme di intervento per le quali vi siano beneficiari in più Stati membri, gli Stati membri interessati concordano disposizioni comuni volte a garantire una sana gestione finanziaria, alla luce delle legislazioni nazionali, e informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione e gli Stati membri interessati si forniscono reciprocamente l'assistenza amministrativa necessaria.

Articolo 20

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di fornire alla Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 1260/1999, informazioni sufficienti per la valutazione dei piani di sviluppo, incluse quelle sui provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, di detto regolamento, nonché fatto salvo il diritto della Commissione di richiedere informazioni supplementari, prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più rigorose di quelle previste dal regolamento stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 2064/97 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA (articolo 7)

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, se, per una determinata forma d'intervento, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute, nell'ambito di ogni operazione cofinanziata, dai beneficiari finali, compresi, nel caso in cui questi ultimi non siano i destinatari ultimi del contributo, gli organismi o le imprese incaricati di eseguire le operazioni. Tali registrazioni comprendono la data delle stesse, l'importo di ogni voce di spesa, la natura dei documenti giustificativi, nonché la data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad esempio, le fatture).
- 2) Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte all'operazione cofinanziata, è dimostrata l'accuratezza della ripartizione della spesa tra l'operazione cofinanziata ed altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi.
- 3) Sono inoltre disponibili, ai livelli di gestione appropriati, il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure di appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni.
- 4) Nelle dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute nell'ambito delle operazioni cofinanziate, presentate ad organismi intermedi tra il beneficiario finale o l'organismo o impresa che eseguono le operazioni e l'autorità di pagamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono inserite in un rendiconto dettagliato delle spese che indica, per ogni operazione, tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare l'importo complessivo certificato. Tali rendiconti costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili degli organismi intermedi.
- 5) Gli organismi intermedi dispongono delle registrazioni contabili di ogni singola operazione e degli importi complessivi di spesa certificati dai beneficiari finali. Nel riferire all'autorità di pagamento di cui all'articolo 9, lettera o), del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli organismi intermedi presentano un elenco delle operazioni approvate nell'ambito di ogni forma d'intervento, identificando dettagliatamente ogni operazione e indicando il beneficiario finale, la data di concessione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa e la spesa totale per ogni misura e sottoprogramma o priorità. Tali informazioni costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità di pagamento e servono da base per la preparazione delle dichiarazioni delle spese da presentare alla Commissione.
- 6) Qualora i beneficiari finali riferiscano direttamente all'autorità di pagamento, i rendiconti dettagliati delle spese di cui al paragrafo 4 costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili di tale autorità, che è responsabile della redazione dell'elenco delle operazioni cofinanziate di cui al paragrafo 5.
- 7) Qualora, tra il beneficiario finale o l'organismo o l'impresa che eseguono le operazioni e l'autorità di pagamento, intervengano più organismi intermedi, ciascuno di essi richiede al livello inferiore, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, sulla base delle quali trasmette al livello superiore almeno una sintesi delle spese per ogni singola operazione.
- 8) Nel caso di trasferimenti elettronici di dati contabili, tutte le autorità e organismi interessati ottengono dal livello inferiore informazioni sufficienti per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, al fine di garantire un'adeguata pista di controllo a partire dai dati riepilogativi totali certificati alla Commissione fino alle singole voci di spesa e ai relativi documenti giustificativi al livello dei beneficiari finali e degli organismi e delle imprese che eseguono le operazioni.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità ... della DG per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento:

Decisione della Commissione _____ del _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI) _____

Numero di riferimento nazionale _____ (eventuale)

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
rappresentante dell'autorità di pagamento designata da ⁽¹⁾

, certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati, e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento, sono state sostenute

dopo il ⁽²⁾:

		20 ____
--	--	---------

ed ammontano a:

	EUR
--	-----

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data

		20 ____
--	--	---------

e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

- 1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);
- 2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento).

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1260/1999, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

⁽²⁾ Data di riferimento in base alla decisione, nel rispetto dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento.

Il sottoscritto certifica che:

- 1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
- 2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, delle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;
- 3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Data

		20 —
--	--	------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

Asse prioritario/misura	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata (euro)															
	2000				...				2008				Totale			
	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
	Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica			Comunitaria	Altra pubblica		
Asse prioritario 1																
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
Asse prioritario 2																
Regioni che non beneficiano del sostegno																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
Asse prioritario 3																
ecc.																
Assistenza tecnica																
Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio																
Regioni che beneficiano del sostegno transitorio																
(1) Soltanto obiettivi 1 e 2, se del caso.																

Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente dichiarazione (elencati per misura)

Importi da recuperare	
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	

DOMANDA DI PAGAMENTO

Denominazione dell'intervento: _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI) _____

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il versamento della somma di _____ EUR a titolo di pagamento intermedio/finale (¹). La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità, in quanto:

Depennare la menzione inutile

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il _____	— è stata fornita — è allegato
b) la più recente relazione annuale/la relazione finale (depennare la menzione inutile) di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento	— è stata fornita — è allegata — non è richiesta
c) la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del regolamento	— è stata fornita — è allegata — non è richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate	
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento	— sono state adottate — sono state fornite spiegazioni — non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento	— sono state adottate — sono state commentate — sono state fornite spiegazioni — non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento	— nessuna sospensione — nessuna spesa inclusa
h) nessuna delle spese certificate si riferisce a una misura contenente aiuti di Stato che non è stata ancora approvata	

Il pagamento dev'essere effettuato a favore di:

Beneficiario					
Banca					
N. di conto					
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)					
Data	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>___</td> </tr> </tbody> </table>			20	___
		20	___		

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

(¹) Depennare la menzione inutile.

ALLEGATO III

MODELLO INDICATIVO PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO
(capo V)

Alla Commissione europea, direzione generale

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto, (nome in stampatello, qualifica e servizio), dichiara di aver esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa a (indicare il titolo dell'intervento, il fondo strutturale e il periodo interessato) e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione.

OGGETTO DELL'ESAME

2. Il sottoscritto dichiara di aver eseguito l'esame conformemente al capo V del regolamento (CE) n. Il controllo è stato preparato ed effettuato con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario non contengano errori sostanziali. La procedura seguita e le informazioni utilizzate per l'esame, incluse le conclusioni di verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate nella relazione allegata.

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare gli ostacoli incontrati nel corso dell'esame, ad esempio problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare gli importi di spesa interessati da tali ostacoli e il corrispondente contributo comunitario).

4. Dall'esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il sottoscritto ha avuto accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/le irregolarità riferiti/e hanno dato luogo a un adeguato intervento da parte della autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo a un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistemico e la portata del problema, nonché l'importo del contributo comunitario interessato).

CONCLUSIONI

Se l'esame non ha incontrato ostacoli, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

- 5a. In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell'intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:

se l'esame ha incontrato alcuni ostacoli ma la frequenza di errori non è elevata, oppure se alcuni problemi non sono stati adeguatamente affrontati:

- 5b. In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o gli errori/le irregolarità di cui al precedente punto 4 che non sono stati/e adeguatamente affrontati/e, che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell'intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

ALLEGATO IV

1. OGGETTO DELLE INFORMAZIONI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SU RICHIESTA PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E PER I CONTROLLI IN LOCO

I dati richiesti possono includere quelli che seguono, fermo restando che lo Stato membro e la Commissione concordano sul contenuto preciso per il fondo considerato (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, SFOP). Il numero della rubrica fornisce la struttura auspicata per l'elaborazione dei dati informatizzati da fornire alla Commissione ⁽¹⁾.

A. DATI SULL'OPERAZIONE (in base alla decisione di concessione del contributo)

- Rubrica 1. Codice CCI («Codice comune d'identificazione») del programma operativo/documento unico di programmazione
- Rubrica 2. Titolo del programma operativo/documento unico di programmazione
- Rubrica 3. Codice dell'asse prioritario (o assistenza tecnica)
- Rubrica 4. Titolo dell'asse prioritario (o assistenza tecnica)
- Rubrica 5. Codice della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
- Rubrica 6. Titolo della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
- Rubrica 7. Fondo strutturale
- Rubrica 8. Autorità di pagamento
- Rubrica 9. Autorità di gestione
- Rubrica 10. Organismo(i) intermedio(i) (diverso dall'autorità di gestione) al quale il beneficiario finale dichiara la spesa
- Rubrica 11. Codice dell'operazione ⁽²⁾
- Rubrica 12. Titolo dell'operazione
- Rubrica 13. Nome della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione
- Rubrica 14. Codice della regione o della zona
- Rubrica 15. Sintesi dell'operazione
- Rubrica 16. Data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese
- Rubrica 17. Data conclusiva del periodo di ammissibilità delle spese
- Rubrica 18. Organismo che concede il contributo ⁽³⁾
- Rubrica 19. Data di concessione
- Rubrica 20. Numero di riferimento del beneficiario finale ⁽⁴⁾
- Rubrica 21. Numero di riferimento dell'organismo o impresa responsabile, nei confronti del beneficiario finale, dell'esecuzione dell'operazione (se diversi dal beneficiario finale)
- Rubrica 22. Moneta (se diversa dall'euro)
- Rubrica 23. Costo totale dell'operazione ⁽⁵⁾
- Rubrica 24. Costo totale ammissibile dell'operazione ⁽⁶⁾
- Rubrica 25. Spesa di cofinanziamento ⁽⁷⁾
- Rubrica 26. Contributo comunitario
- Rubrica 27. Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 26)
- Rubrica 28. Finanziamento pubblico nazionale
- Rubrica 29. Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale

⁽¹⁾ Cfr. istruzioni sulla predisposizione del supporto informatico nell'allegato V.2.

⁽²⁾ Per «operazione» s'intende un progetto o un'azione attuata dal beneficiario finale, compresi, nel caso in cui quest'ultimo non sia il destinatario ultimo del contributo, da un organismo o una impresa che agisce sotto la sua responsabilità, che riguarda attività analoghe e che è soggetta di norma ad una singola decisione di concessione del contributo. I dati richiesti sono relativi alle singole operazioni, non si tratta di dati aggregati complessivi che si riferiscono alle attività dei «beneficiari finali», che non eseguono essi stessi le operazioni [cfr. allegato I del presente regolamento e paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 sull'ammissibilità delle spese]. Tuttavia, nel caso di sistemi concernenti molti piccoli beneficiari, la sottomissione di dati aggregati può essere consentita.

⁽³⁾ Cfr. paragrafo 3 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Come indicato al terzo comma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ai fini della dichiarazione di spesa.

⁽⁵⁾ Inclusi i costi non ammissibili esclusi dalla base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁶⁾ I costi inclusi nella base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁷⁾ Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

- Rubrica 30. Finanziamento pubblico nazionale regionale
- Rubrica 31. Finanziamento pubblico nazionale locale
- Rubrica 32. Altri finanziamenti pubblici nazionali
- Rubrica 33. Finanziamento privato
- Rubrica 34. Finanziamento BEI
- Rubrica 35. Altri finanziamenti
- Rubrica 36. Intervento per categoria e sottocategoria conformemente al punto 3 del presente allegato
- Rubrica 37. Ubicazione in zone urbane/rurali ⁽¹⁾
- Rubrica 38. Impatto sull'ambiente ⁽²⁾
- Rubrica 39. Impatto sulle pari opportunità ⁽³⁾
- Rubrica 40. Indicatore ⁽⁴⁾
- Rubrica 41. Unità di misura dell'indicatore
- Rubrica 42. Valore obiettivo dell'indicatore per l'operazione

B. SPESA DICHIARATA DELL'OPERAZIONE

Le informazioni richieste possono essere limitate alle registrazioni di spesa dichiarate per l'operazione dal beneficiario finale (sezione 1). D'accordo con lo Stato membro, le informazioni chieste possono riferirsi a registrazioni di singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall'organismo o dall'impresa che effettua l'operazione, qualora non si tratti del beneficiario finale (sezione 2).

1. Spesa dichiarata dal beneficiario finale da includere nelle dichiarazioni di spesa destinate alla Commissione

- Rubrica 43. Codice dell'operazione (= rubrica 11)
- Rubrica 44. Titolo dell'operazione (= rubrica 12)
- Rubrica 45. Numero di riferimento della domanda
- Rubrica 46. Spesa dichiarata ammissibile al cofinanziamento
- Rubrica 47. Contributo comunitario
- Rubrica 48. Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 47)
- Rubrica 49. Finanziamento pubblico nazionale
- Rubrica 50. Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
- Rubrica 51. Finanziamento pubblico nazionale regionale
- Rubrica 52. Finanziamento pubblico nazionale locale
- Rubrica 53. Altri finanziamenti pubblici nazionali
- Rubrica 54. Finanziamento privato
- Rubrica 55. Finanziamento BEI
- Rubrica 56. Altri finanziamenti
- Rubrica 57. Nome dell'organismo che dichiara la spesa, se non si tratta del beneficiario finale ⁽⁵⁾
- Rubrica 58. Data di contabilizzazione (data della registrazione) ⁽⁶⁾
- Rubrica 59. Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda presentata dal beneficiario finale ⁽⁷⁾
- Rubrica 60. Data d'inizio del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 61. Data conclusiva del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 62. Eventuali entrate detratte dalla spesa dichiarata
- Rubrica 63. Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall'importo oggetto della domanda
- Rubrica 64. Spesa dichiarata e certificata dall'autorità di pagamento (euro)
- Rubrica 65. Data della dichiarazione di spesa effettuata dall'autorità di pagamento

⁽¹⁾ L'operazione ha luogo in (a) zona urbana, (b) zona rurale o (c) zona non delimitata geograficamente.

⁽²⁾ L'operazione (a) è incentrata sull'ambiente, (b) è ecocompatibile, (c) non comporta conseguenze per l'ambiente.

⁽³⁾ L'operazione (a) è incentrata sull'uguaglianza fra i sessi, (b) è positiva in termini di uguaglianza uomo-donna o (c) è neutra in termini di siffatta uguaglianza.

⁽⁴⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽⁵⁾ Se il beneficiario finale dichiara la spesa ad organismi intermedi o all'autorità di gestione che trasmette la domanda all'autorità di pagamento, la Commissione può chiedere informazioni sulle dichiarazioni di spesa a ciascun livello per poter seguire la pista di controllo (cfr. paragrafo 5 dell'allegato I).

⁽⁶⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁷⁾ Pista di controllo: paragrafo 8 dell'allegato I.

- Rubrica 66. Tasso o tassi euro applicati ⁽¹⁾
- Rubrica 67. Date di eventuali verifiche in loco
- Rubrica 68. Organismo che effettua la verifica in loco
- Rubrica 69. Indicatore ⁽²⁾ (= 40)
- Rubrica 70. Unità di misura dell'indicatore (= 41)
- Rubrica 71. Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione alla data di dichiarazione (%)
- Rubrica 72. Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione alla data di dichiarazione rispetto allo svolgimento previsto conformemente al piano iniziale (%)

2. Estremi sui singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall'organismo o dall'impresa che effettua l'operazione (per accordo)

- Rubrica 73. Importo del pagamento
- Rubrica 74. Numero di riferimento del pagamento
- Rubrica 75. Data di pagamento ⁽³⁾
- Rubrica 76. Data di contabilizzazione ⁽⁴⁾
- Rubrica 77. Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi al pagamento effettuato dal beneficiario finale ⁽⁵⁾
- Rubrica 78. Beneficiario (fornitore di beni o servizi; contraente): nome
- Rubrica 79. Beneficiario: numero di riferimento

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

A. Aree d'intervento

Il seguente elenco delle aree d'intervento dei Fondi strutturali si basa sull'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ed è stato redatto per agevolare i servizi della Commissione nella loro relazione sull'attività dei Fondi strutturali.

Oltre ad essere utilizzata nelle relazioni annuali sui Fondi strutturali e a contribuire ad una chiara comunicazione sulle varie politiche comunitarie, la ripartizione dei dati in categorie è necessaria affinché la Commissione possa soddisfare richieste di informazioni da parte di altre istituzioni comunitarie, di Stati membri e del pubblico.

La ripartizione in categorie forma parte delle attività di gestione e d'informazione relative ai programmi e non è intesa a sostituire la ripartizione su cui si basano le priorità del programma, gli impatti specifici identificati e le misure, durante l'esercizio di valutazione.

Nel definire le misure da inserire nei programmi concernenti i Fondi strutturali, ogni Stato membro può adottare la classificazione che meglio si adatta alla sua situazione nazionale e regionale, basandosi, se lo desiderano, sulla classificazione della Commissione. È comunque importante che la Commissione sia in grado di sintetizzare le attività dei Fondi strutturali per i vari settori d'intervento. Il complemento di programmazione deve quindi illustrare il collegamento tra ogni misura e la categoria corrispondente nell'elenco della Commissione. L'elemento di raccordo potrebbe ad esempio essere costituito da un apposito codice da attribuire ad ogni misura o dall'indicazione della corrispondenza tra codici nazionali e categorie della Commissione. Anche la relazione annuale sull'esecuzione dei programmi dovrebbe indicare tale elemento di raccordo.

L'elenco non costituisce una novità, in quanto è stato predisposto sulla base delle 14 categorie fondamentali utilizzate nei programmi dell'obiettivo 1 per determinare i parametri dell'addizionalità nel precedente periodo di programmazione.

B. Informazioni supplementari

Nell'ambito della gestione finanziaria delle operazioni, la Commissione ha indicato il tipo di informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione, ovvero:

- 1) se il progetto sia ubicato in una zona a) urbana, b) rurale o c) non geograficamente delimitata;
- 2) se il progetto a) abbia una finalità prevalentemente ambientale, b) sia rispettoso dell'ambiente, c) sia neutro dal punto di vista dell'ambiente;
- 3) se il progetto a) sia prevalentemente destinato a promuovere la parità tra uomini e donne, b) sia positivo da tale punto di vista, c) sia neutro da tale punto di vista.

La disponibilità di queste informazioni nell'ambito della gestione finanziaria e l'obbligo di usare la seguente classificazione consentirà alla Commissione di soddisfare le esigenze dei cittadini europei.

⁽¹⁾ Indicare il tasso applicato per ciascun importo dichiarato dal beneficiario finale se sono state presentate più dichiarazioni.

⁽²⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽³⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁵⁾ Paragrafo 8 dell'allegato I.

3. CLASSIFICAZIONE

1. Settore produttivo

11 Agricoltura

- 111 Investimenti nelle aziende agricole
- 112 Insediamento di giovani agricoltori
- 113 Agricoltura — formazione professionale specifica
- 114 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

12 Silvicoltura

- 121 Investimenti nelle aziende forestali
- 122 Miglioramento della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali
- 123 Promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura
- 124 Creazione di associazioni di operatori forestali
- 125 Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione
- 126 Imboschimento di terreni non agricoli
- 127 Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette
- 128 Settore forestale — formazione professionale specifica

13 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

- 1301 Miglioramento fondiario
- 1302 Ricomposizione fondiaria
- 1303 Introduzione di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
- 1304 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- 1305 Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali
- 1306 Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
- 1307 Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative
- 1308 Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
- 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura
- 1310 Incentivazione di attività turistiche
- 1311 Incentivazione dell'artigianato correlato alle attività delle aziende agricole
- 1312 Tutela ambientale nel contesto della conservazione del territorio, delle foreste e del paesaggio, nonché miglioramento del benessere degli animali
- 1313 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati
- 1314 Ingegneria finanziaria

14 Pesca

- 141 Adeguamento dello sforzo di pesca
- 142 Rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca
- 143 Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
- 144 Acquacoltura
- 145 Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche
- 146 Misure socioeconomiche e aiuti per fermo temporaneo e altre compensazioni
- 147 Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna
- 148 Misure finanziate da altri Fondi strutturali (FESR, FSE)

15 Aiuti alle grandi imprese

- 151 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 152 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie «pulite» e a ridotto consumo energetico
- 153 Servizi di consulenza per le imprese (compresi internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 154 Servizi agli aventi diritto (salute e sicurezza, assistenza a persone a carico)
- 155 Ingegneria finanziaria

16 Aiuti alle PMI e al settore dell'artigianato

- 161 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 162 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie «pulite» e a ridotto consumo energetico
- 163 Servizi di consulenza per le imprese (informazioni, piani aziendali, consulenze, marketing, gestione, progettazione, internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 164 Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, incubatori di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali)
- 165 Ingegneria finanziaria
- 166 Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)
- 167 PMI e artigianato — formazione professionale specifica

17 Turismo

- 171 Investimenti materiali (centri di informazione, strutture per l'alloggio e la ristorazione, impianti)
- 172 Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative)
- 173 Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali)
- 174 Turismo — formazione professionale specifica

18 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI)

- 181 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca
- 182 Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca
- 183 Infrastrutture di RSTI
- 184 Formazione dei ricercatori

2. Risorse umane

- 21 Politiche per il mercato del lavoro
- 22 Integrazione sociale
- 23 Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)
- 24 Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)
- 25 Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture di trasporto

- 311 Ferrovie
- 312 Strade

- 3121 Strade nazionali
 - 3122 Strade regionali/locali
 - 3123 Piste ciclistiche
 - 313 Autostrade
 - 314 Aeroporti
 - 315 Porti
 - 316 Vie navigabili
 - 317 Trasporti urbani
 - 318 Trasporti multimodali
 - 319 Sistemi di trasporto intelligenti
- 32 Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell'informazione
- 321 Infrastrutture di base
 - 322 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza delle trasmissioni)
 - 323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)
 - 324 Servizi ed applicazioni per le PMI (commercio e transazioni elettronici, istruzione e formazione, creazione di reti)
- 33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)
- 331 Elettricità, gas, prodotti petroliferi, combustibili solidi
 - 332 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)
 - 333 Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico
- 34 Infrastrutture ambientali (compresa l'acqua)
- 341 Aria
 - 342 Rumore
 - 343 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)
 - 344 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)
 - 345 Acque reflue, depurazione
- 35 Riassetto e bonifica
- 351 Riassetto e bonifica di zone industriali e militari
 - 352 Risanamento di aree urbane
 - 353 Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale
 - 354 Valorizzazione dei beni culturali
- 36 Infrastrutture sociali e sanità pubblica
4. Varie
- 41 Assistenza tecnica e azioni innovative (FESR, FSE, FEAOG, SFOP)
- 411 Preparazione, realizzazione, sorveglianza, pubblicità
 - 412 Valutazione
 - 413 Studi
 - 414 Azioni innovative
 - 415 Informazione del pubblico
-

ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE AUSPICATE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE ALLA COMMISSIONE

1. Mezzi di trasmissione

La maggioranza dei mezzi di uso corrente possono essere utilizzati, dopo accordo preventivo della Commissione. Segue una lista non esaustiva dei mezzi consigliati.

- 1) Supporti magnetici
 - Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 Mb (Dos/Windows)
compressione facoltativa in formato ZIP
 - Cartuccia DAT
4 mm DDS-1 (90 m)
 - CD-ROM (WORM)
- 2) Trasmissione dei file
 - invio diretto per posta elettronica
per file fino a 5 Mb
compressione facoltativa in formato ZIP
 - trasmissione per FTP
compressione facoltativa in formato ZIP.

2. Requisiti auspicati per la compilazione di estratti dai file dello Stato membro

Il file auspicato possederà le caratteristiche seguenti:

- 1) Ogni registrazione inizia con un codice di tre caratteri che identifica i dati contenuti nella registrazione stessa. Vi sono due tipi di registrazioni:
 - a) le registrazioni relative all'operazione, identificate dal codice «PRJ», che contengono informazioni generali sull'operazione stessa; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 1-42) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera A;
 - b) le registrazioni relative alle spese, identificate dal codice «PAY», che contengono informazioni dettagliate sulle spese riferite all'operazione; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 43-79) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera B.
- 2) Le registrazioni «PRJ», che contengono informazioni su un'operazione, sono immediatamente seguite da varie registrazioni «PAY», che contengono informazioni sulle spese relative all'operazione stessa. In alternativa le registrazioni «PRJ» e «PAY» possono essere trasmesse in file separati.
- 3) I campi sono separati da un «;». Due «;» consecutivi indicano che non ci sono dati per quella zona («zona vuota»).
- 4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»).
- 5) Il file è in codice ASCII.
- 6) Zone numeriche che indicano importi:
 - a) simbolo del decimale: «.»;
 - b) ove necessario, segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre;
 - c) numero fisso di decimali;
 - d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.
- 7) Zona data: «DDMMYYYY» (giorno su 2 posizioni, mese su 2 posizioni, anno su 4 posizioni).
- 8) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (« »). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il delimitatore«;».
- 9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):
PRJ;1999FI161DO002;obiettivo 1 Finlandia orientale;2;Sviluppo delle imprese;1;Aiuti agli investimenti; ...
PAY;1234;Joensuu Business Park;2315;103300;51650;50 % ...
- 11) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica SLOT-928 o ISO 8859-7.

3. Documentazione

Ogni file dovrà essere accompagnato da totali di controllo:

- 1) numero di registrazioni;
- 2) importo totale;
- 3) importo globale dei totali parziali per intervento.

Per tutte le zone codificate il significato dei codici utilizzati nei dati va allegato al file.

La somma delle registrazioni contenute nel file per intervento e sottoprogramma (priorità) deve corrispondere alle dichiarazioni di pagamento presentate alla Commissione. Eventuali divergenze dovranno essere giustificate in una nota allegata al file.

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2001 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2001****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽³⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
- (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
- (5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 di detto regolamento.
- (6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il «monte ore» riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾.
- (9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
- (11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
- (12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
- (13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I;
- c) «grande impresa», qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all'allegato I;
- d) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- e) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

f) «intensità dell'aiuto», l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

g) «lavoratore svantaggiato»,

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Aiuti alla formazione esentati

1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.

2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25 % per le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.

6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Articolo 5

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

Articolo 6

Cumulo

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Trasparenza e controllo

1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa», o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»
-

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione	
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Stato membro	
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo
Spesa annua prevista per il regime o Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale In caso di un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime In caso di concessione di un aiuto singolo: indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scaglionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata
Obiettivo dell'aiuto	Indicare se l'aiuto riguarda una formazione generale o specifica In caso di formazione generale, dev'essere allegata documentazione comprovante la rispondenza a tale definizione

Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
<p>Settore (o settori) economico interessato</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i settori</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Agricoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Pesca e acquacoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Miniere di carbone</p> <p><input type="checkbox"/> Totale industria manifatturiera</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Siderurgia</p> <p><input type="checkbox"/> Cantieri navali</p> <p><input type="checkbox"/> Fibre sintetiche</p> <p><input type="checkbox"/> Industria automobilistica</p> <p><input type="checkbox"/> Altre industrie manifatturiere</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i servizi</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi di trasporto marittimo</p> <p><input type="checkbox"/> Altri servizi di trasporto</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi finanziari</p> <p><input type="checkbox"/> Altri servizi</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a fianco:</p>
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	
Altre informazioni	

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

1. Titolo del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

- Agricoltura
- Pesca e acquacoltura
- Miniere di carbone
- Industria manifatturiera
di cui:

- Siderurgia
- Cantieri navali
- Fibre sintetiche
- Industria automobilistica
- Altre industrie manifatturiere (da precisare)

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

- Servizi
- di cui:
 - Servizi di trasporto marittimo
 - Altri servizi di trasporto
 - Servizi finanziari
 - Altri servizi (da precisare)
- Altri settori da precisare

4. Altre informazioni ed osservazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2001****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ⁽⁴⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

- (8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2001****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽³⁾ e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁴⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese⁽⁵⁾, definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽⁶⁾.
- (9) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (10) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (11) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.
- (12) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese.
- (13) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, a determinati servizi forniti ai beneficiari e a talune altre attività. Considerata la sovraccapacità nel settore dei trasporti della Comunità, con l'eccezione del materiale rotabile ferroviario, i costi d'investimento ammissibili, per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti, non devono comprendere quelli relativi ai mezzi e alle attrezzature di trasporto.
- (14) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più elevati.
- (15) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti o sulla base dei costi dell'investimento oppure di quelli relativi ai nuovi posti di lavoro connessi al progetto d'investimento.
- (16) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁽⁷⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- (17) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori ad un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

- (18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (20) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
- agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;
- «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I;
- «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- «intensità netta dell'aiuto», l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Investimenti

1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) il 15 % per le piccole imprese;
- b) il 7,5 % per le medie imprese.

3. Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:

- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriali sono i costi d'acquisizione della tecnologia.

6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

- a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e
- c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Articolo 5

Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
 - i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:

- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure
- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI» sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»
-

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione	
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Stato membro	
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive!
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale In caso di un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime In caso di concessione di un aiuto singolo: indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scagionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata
Obiettivo dell'aiuto	È sottinteso che l'obiettivo principale sia l'aiuto alle PMI. Questo campo permette di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti (per es.: solo piccole imprese o PMI; aiuti agli investimenti/consulenza)

Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
<p>Settore (o settori) economico interessato</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i settori</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Miniere di carbone</p> <p><input type="checkbox"/> Industria manifatturiera (tutta)</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Siderurgia</p> <p><input type="checkbox"/> Cantieri navali</p> <p><input type="checkbox"/> Fibre sintetiche</p> <p><input type="checkbox"/> Industria automobilistica</p> <p><input type="checkbox"/> Altre industrie manifatturiere</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi (tutti)</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Trasporti</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi finanziari</p> <p><input type="checkbox"/> Altri servizi</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a fianco</p>
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	
Altre informazioni	

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

1. Titolo del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

 Miniere di carbone

 Industria manifatturiera

 di cui:

 Siderurgia

 Cantieri navali

 Fibre sintetiche

 Industria automobilistica

 Altre industrie manifatturiere (da precisare)

 Servizi

 di cui:

 Trasporti

 Servizi finanziari

 Altri servizi (da precisare)

 Altri settori (da precisare)

4. Altre informazioni ed osservazioni.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.